



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e
delle foreste**

DISCIPLINARE DI GARA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) – INVESTIMENTO 4.3 – INVESTIMENTI NELLA RESILIENZA DELL'AGROSISTEMA IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di cui al progetto “RIFACIMENTO DI TRATTI DI CANALETTE IRRIGUE DETERIORATE E REALIZZAZIONE DI OPERE DI PRESA DI RISORSA IDRICA DALLA RETE DI SCOLO PER IL TRASFERIMENTO E RIUTILIZZO AI FINI IRRIGUI DI ACQUE PROVENIENTI DA BACINI IDROGRAFICI DIVERSI NELL'UNITÀ TERRITORIALE ISOLA DI ARIANO”

Importo a base d'asta:

€ 5.462.957,07, di cui € 87.600,00 per oneri attuazione piani di sicurezza (al netto di IVA)

CUP: J85B20000180001

CIG: 96034888FF

CUI: L90014820295202200003

GARA N. 1/2023

SOMMARIO

PREMESSE.....	4
ART. 1 – PIATTAFORMA TELEMATICA.....	5
<i>ART. 1.1 – LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....</i>	5
<i>ART. 1.2 – DOTAZIONI TECNICHE.....</i>	6
<i>ART. 1.3 – IDENTIFICAZIONE.....</i>	7
ART. 2 – DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	7
<i>ART. 2.1 – DOCUMENTI DI GARA.....</i>	7
<i>ART. 2.2 – CHIARIMENTI.....</i>	7
<i>ART. 2.3 – COMUNICAZIONI.....</i>	8
ART. 3 – OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	8
<i>ART. 3.1 – OGGETTO DELL’APPALTO.....</i>	8
<i>ART. 3.2 – IMPORTO A BASE D’ASTA.....</i>	8
<i>ART. 3.3 – SUDDIVISIONE IN LOTTI.....</i>	9
ART. 4 – DURATA.....	9
ART. 5 – OPZIONI E RINNOVI.....	10
ART. 6 – FINANZIAMENTO E PAGAMENTI.....	10
ART. 7 – SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	11
ART. 8 – REQUISITI GENERALI.....	13
ART. 9 – REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	14
<i>ART. 9.1 – REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....</i>	14
<i>ART. 9.2 – REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....</i>	15
<i>ART. 9.3 – INDICAZIONI PER I RAGGRUP.. TEMPORANELI, CONSORZI ORDINARI, AGGREG. DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....</i>	15
<i>ART. 9.4 – INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.....</i>	16
ART. 10– AVVALIMENTO.....	16
ART. 11 – SUBAPPALTO.....	18
ART. 12 – GARANZIE E ASSICURAZIONI.....	19
<i>ART. 12.1 – GARANZIA PROVVISORIA.....</i>	19
<i>ART. 12.2 – GARANZIA DEFINITIVA.....</i>	21
<i>ART. 12.3 – ALTRI OBBLIGHI ASSICURATIVI.....</i>	21
ART. 13 – SOPRALLUOGO.....	22
ART. 14 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.....	22
ART. 15 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTI DI GARA.....	23
ART. 16 – SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	25
ART. 17 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	27
<i>ART. 17.1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA PER LA FIRMA.....</i>	28

<i>ART. 17.1.1 – IMPOSTA DI BOLLO PER LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE</i>	29
<i>ART. 17.2 – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) ED EVENTUALI ANNOTAZIONI AGGIUNTIVE AL DGUE</i>	30
<i>ART.17.3 – DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO</i>	30
<i>ART. 17.3.1 – ALTRE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE</i>	31
<i>ART. 17.3.2 – ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE</i>	31
<i>ART. 17.4 – DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO</i>	31
<i>ART. 17.5 – DOCUMENTAZIONE ULTERIORE DA PRESENTARE</i>	32
<i>ART. 17.6 – DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI O DA ASSOCIARSI</i>	33
ART. 18 – OFFERTA TECNICA	35
ART. 19 – OFFERTA ECONOMICA	35
ART. 20– CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	35
<i>ART. 20.1 – ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA</i>	36
<i>ART. 20.2. – METODO DI ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI E DEL PUNTEGGIO PER GLI ELEMENTI DI NATURA QUALITAT</i>	42
<i>ART. 20.3 – METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO DELL’OFFERTA TECNICA</i>	42
<i>ART. 20.3.1 – OFFERTA TECNICA: SPECIFICAZIONI</i>	43
ART. 21 – METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA	44
ART. 22 – CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO DELL’OFFERTA	44
ART. 23 – COMMISSIONE GIUDICATRICE	44
ART. 24- SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	44
ART. 25- VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	45
ART. 26 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	46
ART. 27 – VERIFICA DI ANOMALIA	47
ART. 28 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA CONTRATTO	47
ART. 29 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	49
ART. 30 – CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE	50
ART. 31 – CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO	51
ART. 32 – ACCESSO ATTI	51
ART. 33 – DEFINIZIONE CONTROVERSIE	52
ART. 34 – ALTRE INFORMAZIONI	52
<i>ART. 34.1 – SPESE DI PUBBLICAZIONE</i>	53
<i>ART. 34.2. – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A CURA DELL’APPALTATORE</i>	53
<i>ART. 34.3. – COMMISSIONE INTERNA</i>	53
ART. 35 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	54

PREMESSE

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dal Consorzio di bonifica Delta del Po con deliberazione a contrarre n. 530/CDA/3186 del 11.01.2023 per l'affidamento di tutti i lavori necessari per la realizzazione degli interventi descritti al successivo art. 3, nonché del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'appalto sarà affidato in esito a procedura di gara aperta utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici in seguito Codice.

Alla presente procedura si applica la riduzione dei termini procedurali disposta dall'articolo 8, comma 1, lettera c), del Decreto Legge n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 e s.m.i..

La procedura di gara sarà gestita in maniera totalmente telematica tramite il Portale Appalti del Consorzio raggiungibile tramite link posto nella homepage del sito istituzionale del Consorzio oppure direttamente all'indirizzo <https://servizi.bonificadeltadelpo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>.

Le opere in progetto non rientrano tra quelle per le quali debbano essere previsti Criteri Ambientali Minimi di cui all'art. 34 comma 1 del Codice e al D.M. 11/10/2017.

Non risulta applicabile la disciplina delle clausole sociali di cui all'art. 50 del Codice, considerato che si tratta di appalto di lavori e vista la tipologia degli stessi.

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale: <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>, da applicarsi secondo le seguenti condizioni transitorie in attesa della sottoscrizione del nuovo protocollo, come da comunicazione della Segreteria Generale della Programmazione della Regione Veneto n.456129 del 5/10/2022.

1. L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019, nella sua validità transitoria, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
2. L'appaltatore si impegna a produrre, durante la fase di esecuzione del contratto ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori oggetto del contratto la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto, la clausola che obbliga il subappaltatore a produrre la medesima documentazione.
3. L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante, ad inizio lavori, i dati di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e indirettamente nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità". L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
4. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere

comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

5. La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, ai soli fini della valutazione circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.
6. Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui dell'articolo 91 del predetto decreto legislativo.

È previsto un Protocollo d'Intesa sottoscritto il 2.05.2022 tra il Consorzio di bonifica Delta del Po e il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Rovigo, siglato con l'obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguamento presidio di legalità a tutela delle risorse del PNRR.

Stazione appaltante: Consorzio di Bonifica Delta del Po (Codice fiscale: 90014820295), Via Pordenone, 6 – 45019 Taglio di Po (RO) - Telefono: 0426.349711 - Telefax: 0426.346137 - e-mail: consorzio@bonificadeltadelpo.it - PEC: bonifica.deltadelpo@legalmail.it - Sito Internet: www.bonificadeltadelpo.it - Codice NUTS ITH37

Il **Responsabile del procedimento (RUP)**, ai sensi dell'art. 31 del Codice degli appalti, è l'Ing. Stefano Tosini, Capo Settore Progetti.

Punti di contatto:

-per informazioni di carattere amministrativo inerenti la procedura – dott.ssa Claudia Zampieri;

-per informazioni di carattere tecnico inerenti l'appalto – Ing. Stefano Tosini.

ART. 1 – PIATTAFORMA TELEMATICA

ART. 1.1 – La piattaforma telematica di negoziazione

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;

- gratuita.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato e a quanto previsto nel documento denominato "Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell'offerta sul portale gare telematiche".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscano la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione con le modalità di cui all'articolo 2.3 sul proprio sito istituzionale dove sono accessibili i documenti di gara, nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le Leggi e le disposizioni vigenti e future in materia, sia a livello nazionale che regionale, nonché di eventuali regolamenti consorziali.

ART. 1.2 – Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma; avere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), presente nell'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS n. 910/14, da segnalare sin dall'atto della registrazione alla Portale, che sarà a tutti gli effetti considerata come domicilio eletto dell'operatore;
- b) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato

membro;

- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

L'indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente inserito per la registrazione deve essere lo stesso indicato nella domanda di partecipazione. È onere di ciascun concorrente controllare e aggiornare sia l'indirizzo di posta elettronica normale comunicato, sia l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato.

I file che il concorrente caricherà sul Portale dovranno essere apribili e leggibili dal Consorzio con programmi in commercio di normale e largo utilizzo.

ART. 1.3 – Identificazione

Per partecipare alla procedura di gara è necessaria la registrazione al Portale, per la quale è indispensabile possedere la posta elettronica certificata (pec) e la firma digitale.

L'identificazione e l'accesso al Portale comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nelle predette istruzioni operative nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni della Portale.

ART. 2 – DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

ART. 2.1 – Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- A. Il bando di gara, a cui è allegato il presente disciplinare.
- B. Il progetto esecutivo n. 17/2020 (allegati inclusi, tra i quali il capitolato Speciale d'Appalto (Capitolato) e lo schema di contratto)

In caso di discordanze, i documenti di gara prevalgono l'uno sull'altro nell'ordine con il quale sono stati qui sopra elencati.

Gli elaborati relativi all'esecuzione delle opere sono scaricabili collegandosi al seguente link:

https://servizi.bonificadeltadelpo.it/progetti/progetto_05-05-2407-1926_7.500

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 95 comma 14 del Codice, in sede di offerta **non sono ammesse varianti al progetto** in quanto detto progetto è già definito con precisione e quindi non necessita di proposte alternative da parte del concorrente, dovendo inoltre essere garantita l'invarianza dei criteri di ammissibilità e di valutazione che hanno determinato il finanziamento del contributo pubblico.

ART. 2.2 – Chiarimenti

E' possibile richiedere chiarimenti sulla presente procedura utilizzando l'apposito form presente nel Portale Appalti o inviando una PEC all'indirizzo *bonifica.deltadelpo@legalmail.it* almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul Portale Appalti o, se ritenuto necessario, comunicato mediante PEC.

E' onere degli operatori economici prendere visione del Portale Appalti prima della presentazione dell'offerta al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Il termine per la richiesta di chiarimenti è fissato al 10.02.2023 ore 12.00; il termine per la risposta degli stessi è fissato al 13.02.2023 ore 12.00.

ART. 2.3 – Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo precedente 2.2, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici, chiarimenti al bando di gara e al disciplinare di gara, proroghe e informazioni complementari, come pure l'indicazione delle sedute di gara successive alla prima, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese utilizzando "mezzi di comunicazione elettronici" ex art. 40 del Codice, nella fattispecie mediante il Portale Appalti.

Si invitano pertanto gli operatori economici interessati alla gara a consultare periodicamente detto Portale.

Salvo che in caso di rilevato mancato funzionamento del Portale, si chiede di non inviare comunicazioni relative alla presente procedura all'indirizzo PEC della Stazione appaltante in quanto tutte le comunicazioni ufficiali devono avvenire mediante il Portale.

Eventuali modifiche all'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 3 – OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

ART. 3.1 - Oggetto dell'appalto

La procedura di gara ha per oggetto l'esecuzione dei lavori e le forniture di quanto necessario per la realizzazione dell'intervento denominato **"RIFACIMENTO DI TRATTI DI CANALETTE IRRIGUE DETERIORATE E REALIZZAZIONE DI OPERE DI PRESA DI RISORSA IDRICA DALLA RETE DI SCOLO PER IL TRASFERIMENTO E RIUTILIZZO AI FINI IRRIGUI DI ACQUE PROVENIENTI DA BACINI IDROGRAFICI DIVERSI NELL'UNITÀ TERRITORIALE ISOLA DI ARIANO"**.

I lavori si eseguiranno nel comune di Ariano nel Polesine, Corbola e Taglio di Po in provincia di Rovigo.

Si rimanda al Capitolato speciale d'Appalto per ulteriori dettagli e per le specifiche tecniche.

Il progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione n. 54/P/2847 del 20.09.2022 e validato con verbale in data 16.11.2022.

Codice CPV dei lavori prevalenti oggetto del presente affidamento: 45247000-0

ART. 3.2 – Importo a base d'asta

L'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 5.462.957,07 (cinquemilioni quattrocentosessantaduemilanovecentocinquantesette virgola zerosette), al netto di I.V.A., di cui € 87.600,00 per oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in € 1.151.716,69, si precisa che tale valore è indicativo e non vincolante per il concorrente; detto valore costituisce utile riferimento, in quanto sarà considerato elemento di confronto in caso di anomalia dell'offerta, come indicato all'art. 27 del presente disciplinare.

In sintesi: Importo complessivo dell'appalto: € **5.462.957,07**

- € 5.375.375,07 lavori a misura soggetti a ribasso d'asta;
- € 87.600,00 per oneri aggiuntivi della sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii).

I lavori rientrano nella **categoria OG6** (*Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione*), **classifica V**. Non sono previste categorie scorporabili.

I lavori possono essere assunti in quota parte, ossia in linea orizzontale, da impresa idoneamente qualificata nel contesto di un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

Si evidenzia che ai singoli operatori economici in forma aggregata non è richiesta la coincidenza tra requisiti di qualificazione posseduti, prestazioni da eseguire e quote di partecipazione all'aggregazione, e che gli stessi singoli operatori in forma aggregata devono dichiarare il possesso dei requisiti (attestazioni SOA) in misura sufficiente in relazione ai lavori che ciascuno di essi intende assumere.

Ai sensi della sentenza della Corte di Giustizia Europea 28/04/2022 C-642/20 viene disapplicato l'art. 83, comma 8, terzo periodo, del Codice e l'art. 92, comma 2, primo e terzo periodo, del DPR 207/2010, e pertanto l'impresa mandataria non deve obbligatoriamente possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

L'operatore economico al momento della presentazione dell'offerta deve specificare con precisione le qualificazioni che possiede che gli consentono di partecipare legittimamente in conformità al presente articolo. Per altre informazioni sui raggruppamenti si rimanda all'art. 9.3 del presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 92 comma 5 del D.P.R. 207/2010 il concorrente singolo o raggruppato già di per sé in possesso dei sopra indicati requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa può raggruppare altre Imprese qualificate SOA anche per categorie ed importi diversi da quelli d'appalto, dette imprese "cooptate".

Per gli operatori economici di altro Stato membro non residenti in Italia vedere l'articolo 9.2.

Si rimanda al Capitolato Speciale d'appalto per ulteriori dettagli.

ART. 3.3 – Suddivisione in lotti

Non è stata possibile la suddivisione in lotti funzionali in quanto non risulterebbe operativamente funzionale ed economicamente conveniente, dovendo garantire uniformità e completezza di intervento su un unico sistema di distribuzione irrigua.

ART. 4 – DURATA

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 700 (settecento) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Si rimanda al Capitolato Speciale d'Appalto Art. 14.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. n. 49/2018, il certificato di ultimazione dei lavori potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità,

accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

ART. 5 - OPZIONI E RINNOVI

Non sono previste condizioni od opzioni. L'appalto non è oggetto di rinnovo.

Ai sensi dell'art. 29 del D.L. 27/01/2022 n. 4 si applica la revisione prezzi di cui all'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 così come disposta dallo stesso art. 29 del D.L. 4/2022.

ART. 6 – FINANZIAMENTO E PAGAMENTI

I lavori sono finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dall'Unione Europea – NextGeneration EU – Missione 2 Componente 4 – Investimento 4.3 “Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche” di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ora Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Alla procedura di gara ed al relativo contratto, per quanto non previsto dal presente disciplinare, si applicano le specifiche norme speciali e/o derogatorie previste per gli interventi finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto al quale si rinvia ed in conformità alle disposizioni del Codice.

L'intervento è stato finanziato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0484456 del 30.09.2022, disposto, in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Misura 2 Componente 4 – Investimento 4.3 “Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche”.

Il progetto del Consorzio (Soggetto attuatore) e la sua realizzazione da parte dell'appaltatore (Soggetto realizzatore) devono rispettare le indicazioni in relazione:

- ✓ al Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- ✓ al Regolamento 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, laddove all'art. 22 stabilisce, tra l'altro, che gli Stati membri devono adottare opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, con particolare attenzione alla prevenzione, individuazione e rettifica delle frodi, della corruzione, dei conflitti di interessi nonché del “doppio finanziamento” e intraprendere azioni legali per recuperare i fondi che sono stati indebitamente assegnati, anche in relazione a eventuali misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza;
- ✓ al Regolamento 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, laddove all'art. 9 stabilisce il rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea e al divieto del c.d. doppio finanziamento;
- ✓ al rispetto delle indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852, in conformità con quanto stabilito dall'allegato 3 al decreto;
- ✓ ad assicurare, nella realizzazione dell'intervento, il rispetto dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l'obbligo di

protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in conformità con quanto stabilito dall'Allegato 3 al decreto di concessione del finanziamento;

- ✓ al Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;
- ✓ alla decisione di esecuzione del Consiglio 10160/21, del 6 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (Sessione n. 3808, del 13 luglio 2021) Allegato - Orientamenti agli Stati membri per i piani per la ripresa e la resilienza– Tabella, modello piani per la ripresa e la resilienza, del 22 gennaio 2022;
- ✓ al Regolamento Delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- ✓ al Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 e, in particolare, l'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do No Significant Harm"), in coerenza con il PNRR e con la Circolare n. 32 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30/12/2021 "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";
- ✓ al Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
- ✓ al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato in Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021 trasmesso alla Commissione Europea e la proposta di Decisione della Commissione Europea COM (2021) 344 final del 22 giugno 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;
- ✓ alla missione 2, Componente 4 (M2C4), Investimento 4.3 che prevede "*Investimenti nella Resilienza dell'Agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche*";
- ✓ ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dal decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- ✓ a garantire il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..

ART. 7 – SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi punti del presente disciplinare. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'articolo 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare.

È vietato al medesimo operatore economico di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (con

designazione dello stesso operatore economico come esecutore), a pena di esclusione di tutti i concorrenti del raggruppamento/consorzio/aggregazione di imprese di cui esso è parte.

E' vietato al medesimo operatore economico che partecipa in raggruppamento e/o consorzio ordinario di concorrenti, e/o aggregazioni di imprese di rete (con designazione dell'operatore economico medesimo come esecutore) di partecipare anche in forma individuale a pena di esclusione di tutti i concorrenti del raggruppamento/consorzio/aggregazione di imprese di cui esso è parte.

Le imprese di rete non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata.

NOTA 1: I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione della presente disposizione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato ai sensi di art. 48, comma 7 del Codice; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa, i consorzi stabili di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura, qualificandosi in proprio; qualora detti consorzi non indichino per quale consorziato concorrono, si intende che gli stessi partecipano in nome e per conto proprio.

SI EVIDENZIA che ai sensi dell'art. 47, commi 1 e 2 del Codice, i consorzi stabili di cui all'articolo 45 comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni tramite imprese consorziate indicate nell'offerta in sede di gara, che dovranno però essere in possesso, comprovandoli, sia dei requisiti di partecipazione, sia della qualificazione richiesta all'art. 3 per categoria e classifica; pertanto la possibilità di "qualificazione cumulativa" è limitata ai soli requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e mezzi d'opera e all'organico medio annuo.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

NOTA 2: Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

NOTA 3: Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI

o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub- associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dalle imprese di rete partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'articolo 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

NOTA 4: Ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16/03/1942, n. 267 e s.m.i., l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai consorzi ordinari si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Solo se l'istituto dell'avvalimento è consentito per il presente appalto: ai sensi dell'art. 89 comma 7 del codice non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

IMPORTANTE: in presenza di costituendo RTI o di costituendo consorzio ordinario si applicherà l'art. 48, comma 8 del Codice che dispone che l'offerta (sia tecnica, sia economica) **deve** essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti, in quanto in un raggruppamento non ancora costituito ogni operatore economico che ne farà parte è un soggetto unico e distinto per il quale i vincoli negoziali possono essere imputabili, con connessa responsabilità, solo con la propria sottoscrizione dell'offerta. Pertanto, nel rispetto della par condicio fra i concorrenti, considerato che il tenore letterale della disposizione di legge è inequivocabile e che l'obbligo in questione è ragionevole e del tutto esigibile tenuto conto dell'ordinaria diligenza che il concorrente deve impiegare nel presentare l'offerta, **la mancata sottoscrizione dell'offerta (tecnica e/o economica) da parte di uno o più operatori sarà causa di esclusione, senza possibilità di soccorso istruttorio.**

ART. 8 –REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata in relazione sia al consorzio che ai consorziati indicati quali esecutori.

Costituisce **causa di esclusione** degli operatori economici dalla procedura di gara il non aver assolto, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso la Stazione appaltante negli ultimi tre anni, in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 (c.d. "pantouflage").

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti generali devono essere trasmessi, qualora disponibili, mediante il FVOE, ai sensi della delibera attuativa ANAC n. 464 del 27.07.2022 (G.U. n. 249 del 24.10.2022).

Tuttavia si fa presente che con comunicato in data 16 dicembre 2022 il Presidente dell'ANAC ha stabilito che l'obbligo, in vigore dal 9 novembre 2022, di utilizzo del FVOE non riguarda tutti. In particolare le stazioni appaltanti che utilizzano piattaforme telematiche, come nel caso dell'appalto di che trattasi, possono

continuare a svolgere tali verifiche, in via transitoria, con le modalità tradizionali previste dall'articolo 40 comma 1 del decreto del presidente della Repubblica n. 445 del 2000, alle quali pertanto ci si atterrà. Nel corso della gara o dell'esecuzione dell'appalto si prenderà atto dell'eventuale termine del regime transitorio e si procederà successivamente secondo le disposizioni che saranno impartite dall'ANAC.

Trattandosi di investimento pubblico finanziato con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR):

- ✓ (Art. 47 comma 2 del D.L. 77/2021) Sono **esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, fatto salvo quanto previsto all'art. 16 del presente disciplinare;
- ✓ (Art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021) Il concorrente si obbliga, **a pena di esclusione**, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare: una quota pari almeno al 30% di occupazione giovanile e una quota pari almeno al 30% di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- ✓ (Art. 47 commi 3 e 6 del D.L. 77/2021) Sono **esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del D.L.n. 77 del 2021;
- ✓ (Art. 47 comma 3-bis del D.L. n. 77/2021) L'Appaltatore, qualora occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, **si obbliga**, entro sei mesi dalla conclusione (firma) del contratto, a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'art. 17 della Legge n. 68/1999 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima Legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Detta relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

ART. 9 –REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti previsti nel presente articolo. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE, ai sensi della delibera attuativa ANAC n. 464 del 27.07.2022 (G.U. n. 249 del 24.10.2022).

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte presentate da concorrenti privi della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

ART. 9.1 – REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3 del Codice)

Costituisce requisito di idoneità l'**iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA)**, oppure nell'Albo delle Imprese artigiane, per ATTIVITA' svolte coerenti a quelle oggetto della presente procedura di gara; si evidenzia che a tal riguardo non rileverà in modo sufficiente il solo oggetto sociale.

Per il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento (dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito) che dovrà attestare

l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Nel caso di società di cooperative e di consorzi di cooperative, il concorrente deve dichiarare di essere iscritto all'Albo Nazionale delle cooperative tenuto presso CCIAA.

Per l'attestazione del requisito il concorrente deve compilare il **Modello DGUE e deve allegare la visura camerale**.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione appaltante acquisisce i documenti richiesti mediante FVOE, ai sensi della delibera attuativa ANAC n. 464 del 27.07.2022 (G.U. n. 249 del 24.10.2022) ovvero tramite il portale Telemaco di Infocamere. Inoltre per la comprova del requisito possono essere acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

ART. 9.2 – REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (ART. 83, COMMA 1, LETT. B) DEL CODICE)

I concorrenti per partecipare alla gara devono essere in possesso di valida attestazione SOA come dettagliato all'art. 3 del presente disciplinare. Si invitano i potenziali concorrenti a prestare particolare attenzione ai requisiti richiesti per valutare correttamente se si è in possesso delle qualifiche necessarie.

Ai sensi dell'art. 84 del Codice, l'attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, deve essere in corso di validità e documentare la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, ferme le prescrizioni del D.P.R. 207/10, ai sensi dell'art. 216 comma 14 del Codice.

Il concorrente deve specificare il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale compilando nel DGUE, nella Parte II Sezione A) "Informazioni sull'operatore economico", nonché allegare copia dell'attestazione SOA, come specificato all'art. 15.

All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del D.P.R. n. 207/2010, accertati, ai sensi dell'art. 62 dello stesso decreto, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. Si applica anche l'art. 86 comma 3 del Codice.

ART. 9.3 – INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) dell'articolo "9.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE" deve essere posseduto:

a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

b) da ciascun componente dell'aggregazione di rete indicate come esecutrici, nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, il raggruppamento temporaneo dovrà presentare l'apposito allegato (**Allegato AA**) specificando le quote di partecipazione al raggruppamento e di esecuzione dei lavori che ciascuna impresa intende assumere, al fine di consentire alla stazione appaltante la verifica sulla serietà ed affidabilità dell'offerta in relazione all'oggetto e all'entità delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati; tuttavia la scomposizione in singole lavorazioni sul lato interno del raggruppamento non significa che sul lato esterno vengano meno i connotati tipici del raggruppamento di tipo orizzontale sul piano della responsabilità solidale che, con la presentazione dell'offerta congiunta, gli operatori economici riuniti in RTI orizzontale assumono nei confronti della stazione appaltante, dei subappaltatori e dei fornitori.

ART. 9.4 – INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di cui all'articolo 9.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui all'art.9.2 del presente disciplinare, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- 1) per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- 2) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio, fatto salvo quanto evidenziato all'art.7, al punto "NOTA 1" del disciplinare.

ART. 10 – AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui all'art. 9.2 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e requisiti di idoneità professionale di cui agli articoli 8 e 9.1.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 9 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la

Stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Pertanto l'**ausiliaria** deve:

a1) presentare la dichiarazione di cui all'art. 89 comma 1 periodo TERZO del Codice, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta digitalmente, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; il Consorzio non ha previsto un modello specifico da utilizzare;

a2) presentare il DGUE dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento (vedere l'articolo "17.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO").

b) presentare la dichiarazione di cui all'art. 89 comma 1 periodo QUARTO del Codice, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta digitalmente, concernente:

(i) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

(ii) l'obbligo verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, quelle risorse necessarie di cui è carente il concorrente, riservandole esclusivamente al concorrente;

(iii) la non partecipazione alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'articolo 89 comma 7 del Codice.

(il Consorzio non ha previsto un modello specifico da utilizzare)

Il concorrente deve inoltre allegare, ai sensi dell'art. 89 comma 1 periodo SESTO del Codice, scansione del contratto di avvalimento, sottoscritto digitalmente dal concorrente e dall'ausiliaria, nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente e verso la Stazione appaltante a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, nel quale sono specificati:

a) i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane (pertanto, ai sensi dell'art. 89 comma 1 periodo SETTIMO del Codice, verrà considerato nullo il contratto di avvalimento che manchi della specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria; è pertanto obbligatorio inserire nel contratto o allegare ad esso l'elenco dei mezzi, delle attrezzature e delle risorse, anche umane, specificamente necessarie per l'esecuzione dell'appalto e messe a disposizione a favore dell'ausiliata in via esclusiva);

b) la durata del contratto pari al tempo necessario all'esecuzione della prestazione che richiede l'utilizzo delle risorse oggetto di avvalimento;

c) il corrispettivo o, in mancanza, l'interesse economico-patrimoniale conseguito dall'impresa ausiliaria;

d) l'impegno a non mettere a disposizione di altri soggetti, in occasione di altri affidamenti, le risorse oggetto di avvalimento specificamente indicate per tutta la durata del contratto.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

Ai sensi dell'art. 89 comma 7 del Codice a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria, in qualità di concorrente, che il concorrente che si avvale dei suoi requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per il nuovo avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei specifici requisiti e delle specifiche risorse messe a disposizione dall'ausiliaria, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Il concorrente deve allegare il PASSOE, firmato dal concorrente stesso e da ciascuna ausiliaria unitamente alle dichiarazioni predisposte con **Modelli D** (*Titolare effettivo*) ed **E** (*Conflitto interessi*).

ART. 11 – SUBAPPALTO

I concorrenti dovranno indicare le prestazioni o le parti di prestazione che intendono subappaltare (ex art. 105 comma 4 del Codice) mediante compilazione della sezione D parte II del DGUE e dell'allegato A; in mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni contenute nell'art. 105 del Codice, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, purché il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria (art. 105, comma 4 lettera b) del Codice).

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera, così come indicato al comma 1, dell'art. 105 del Codice.

La stazione provvederà nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del Codice a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista e agli altri soggetti indicati l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti. In questo caso, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente all'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

Qualora i pagamenti al subappaltatore vengano effettuati direttamente dall'operatore economico, entro venti giorni da ciascun pagamento l'operatore economico dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relativamente ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la Stazione Appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell'operatore economico.

La Stazione Appaltante non procederà all'emissione dei certificati di pagamento, né del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, se l'appaltatore non avrà ottemperato agli obblighi di cui al presente articolo.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105 comma 3 del Codice.

I subappaltatori che dovessero eseguire, qualora previste in progetto, una o più delle attività di cui all'art. 1 comma 53 della Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" dovranno obbligatoriamente essere iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, oppure dovranno aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23/03/2016 e DPCM 18/04/2013 come aggiornato dal DPCM 24/11/2016).

La stazione appaltante procederà alla verifica delle dichiarazioni rese dai subappaltatori in merito ai loro requisiti mediante il sistema FVOE. Tuttavia si fa presente che con comunicato in data 16 dicembre 2022 il Presidente dell'ANAC ha stabilito che l'obbligo, in vigore dal 9 novembre 2022, di utilizzo del FVOE non riguarda tutti. In particolare le stazioni appaltanti che utilizzano piattaforme telematiche, come nel caso dell'appalto di che trattasi possono continuare a svolgere tali verifiche, in via transitoria, con le modalità tradizionali previste dall'articolo 40 comma 1 del decreto del presidente della Repubblica n. 445 del 2000, alle quali pertanto ci si atterrà. Nel corso della gara o dell'esecuzione dell'appalto si prenderà atto dell'eventuale termine del regime transitorio e si procederà successivamente secondo le disposizioni che saranno impartite dall'ANAC.

Unitamente al PASSOE riferiti al subappaltatore, dovranno essere allegate le dichiarazioni predisposte con **Modelli D** (*Titolare effettivo*) ed **E** (*Conflitto interessi*).

I contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori dovranno contenere, a pena di nullità assoluta, l'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136.

Per quanto non qui indicato si rimanda al Codice e al Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 12 – GARANZIE E ASSICURAZIONI

In fase di presentazione dell'offerta gli operatori economici dovranno costituire una garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del Codice. Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario provvisorio dovrà altresì costituire una garanzia definitiva normata dall'art. 103 del Codice.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (D.M. n. 193 del 16.09.2022 – G.U. n. 291 del 14.12.2022 – “schema tipo 1.1”) e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (rif. art. 93 comma 8 bis e art. 103 comma 9 del Codice).

L'importo della garanzia (sia provvisoria che definitiva) e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. **Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.**

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

ART. 12.1 – Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata da:

- una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice e fatto salvo le riduzioni previste all'art. 93, comma 7 del Codice, pari a 2% dell'importo complessivo posto a base di gara ovvero pari a € 109.259,14
- la dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni

mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con le modalità che saranno comunicate direttamente agli interessati;
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
 - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-leggittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
 - http://www.ivass.it/ivass/imprese_jps/HomePage.jps

La garanzia dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze o essere conforme agli schemi di polizza tipo, di cui al D.M. n. 193 del 16.09.2022;
- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
 - essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

Ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto; il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Gli operatori economici che si avvalgono delle riduzioni devono indicare il possesso dei requisiti che le consentono, allegandone idonea documentazione probatoria.

La cauzione provvisoria copre e verrà escussa:

- in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario;
- in caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di gara ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia e/o dell'impegno a costituire garanzia definitiva, da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

ART. 12.2 – Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del Codice, l'appaltatore, prima della formale sottoscrizione del contratto, dovrà costituire, per i termini di durata del contratto, una garanzia nella misura del 10% dell'importo contrattuale.

Detta percentuale sarà soggetta ad incremento nei casi indicati al comma 1 dell'art. 103 del Codice e potrà beneficiare delle riduzioni previste al comma 7 dell'art. 93 del Codice.

La garanzia definitiva resta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dal Consorzio, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore in relazione a lavori e/o forniture connessi con l'appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la garanzia non risultasse sufficiente.

Ai sensi dell'art. 103, comma 3, del Codice, la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della garanzia provvisoria e l'affidamento del contratto al concorrente che segue nella graduatoria.

Qualora durante l'esecuzione del contratto il Consorzio dovesse escutere la garanzia, l'Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta scritta del Consorzio. Trascorso inutilmente il termine, il Consorzio potrà risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 Codice civile per fatto e colpa dell'Appaltatore ed incamerare la rimanente parte di garanzia, salva la risarcibilità del danno ulteriore, ovvero potrà sospendere i pagamenti per l'importo corrispondente al reintegro della cauzione.

La garanzia resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e di legge, anche dopo la scadenza del contratto, e comunque fintantoché non sia stata definita qualsiasi eventuale eccezione, controversia o pendenza.

Per quanto non qui indicato si rimanda all'art. 103 del Codice e al Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 12.3 – Altri obblighi assicurativi

Ai sensi dell'art. 103, c.7 del Codice, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una **polizza assicurativa** che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso

dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari ad € 500.000,00. Detta polizza deve esplicitamente includere la copertura per i danni di cui all'art. 14 lettere l), n), o) di cui alla sezione B dello schema 2.3 del D.M. n. 193 del 16.09.2022 (G.U. n. 291 del 14.12.2022) per mantenere indenne il Consorzio e la Stazione Appaltante dai danni a cose dovuti a vibrazioni, di danni a cose dovute a rimozioni o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere, nonché dia danni a cavi e condutture sotterranee.

Si precisa che secondo lo schema 2.3 del D.M. n. 193 del 16.09.2022 – G.U. n. 291 del 14.12.2022, nel caso vengano previste delle franchigie, dovrà essere esplicitamente inserita nella polizza la seguente condizione: “l'Assicurato dà mandato alla Società di pagare in proprio nome e conto anche gli importi rimasti a proprio carico, impegnandosi a rimborsare la Società stessa su presentazione della relativa quietanza sottoscritta dal danneggiato”.

S'intendono ovviamente a carico dell'Appaltatore gli eventuali danni, di qualunque genere, prodotti in conseguenza del ritardo dovuto alla mancata o ritardata consegna delle predette polizze nei tempi e modi sopra stabiliti. Le polizze e le cauzioni hanno scadenza solamente per disposti di Legge e devono rispettare i requisiti posti nel disciplinare di gara e nei relativi allegati. La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di valutare e richiedere le opportune integrazioni e/o correzioni alle polizze in questione, nel suo interesse esclusivo.

Alla liquidazione della **rata di saldo**, l'appaltatore è tenuto a presentare la garanzia fideiussoria di cui all'art. 103, comma 6, del Codice e dell'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 13 – SOPRALLUOGO

Per i lavori in argomento non è richiesto il sopralluogo obbligatorio.

Per consentire la presentazione di un'offerta ponderata e consapevole, fanno parte della documentazione di gara una corografia e varie planimetrie dei luoghi oggetto dei lavori. Tramite Google Maps o altro servizio internet geografico è possibile per il concorrente acquisire altre indicazioni sui luoghi oggetto dei lavori.

La Stazione appaltante resta comunque a disposizione qualora l'impresa interessata richieda l'effettuazione di un sopralluogo alla presenza di un tecnico del Consorzio. La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata direttamente al Consorzio con anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi rispetto alla data ipotizzata dal concorrente per il sopralluogo e pervenire **non oltre il giorno 8.02.2023 (ultimo giorno utile per effettuare il sopralluogo resta fissato al 13.02.2023)**.

La richiesta va inoltrata SOLO tramite e-mail al seguente indirizzo: consorzio@bonificadeltadelpo.it.

La richiesta deve riportare il nominativo della ditta, il suo recapito telefonico e l'indirizzo e-mail di contatto. Trattandosi di sopralluogo non obbligatorio, il Consorzio non rilascerà nessuna attestazione o verbale di avvenuto sopralluogo, come pure non si riterrà responsabile per il mancato arrivo di mail di richiesta dovuto a problemi tecnici.

SI EVIDENZIA che nei giorni di mercoledì e venerdì i sopralluoghi con il personale del consorzio si possono svolgere esclusivamente in orario antimeridiano.

ART. 14 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC del 21.12.2021 (G.U. n. 64 del 17.03.2022) pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione “Contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo dovuto per la seguente gara è **€ 200,00**.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima

della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

ART. 15 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e tutta la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente per via telematica attraverso il Portale **entro le ore 12.30 del giorno martedì 14 febbraio 2023** e sottoscritti con **firma digitale** da un soggetto autorizzato ad impegnare l'impresa.

Per l'accesso alla Piattaforma è richiesta la registrazione all'Area Riservata. Nella sezione "Accesso Area riservata" è disponibile il manuale "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti", mentre nella sezione "Istruzioni e manuali" è scaricabile la "Guida per la presentazione di un'offerta telematica".

Per accedere al Sistema è necessario possedere la dotazione tecnica minima: strumenti elettronici adeguati, posta elettronica certificata (pec) e firma digitale oltre a quella indicata nel suddetto manuale.

I documenti per i quali è richiesta la firma digitale sono dichiarati nel portale appalti, ovvero sarà possibile fare l'upload solo di file firmati digitalmente.

Il certificato di firma digitale dovrà essere in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale "AgID" ex "digitPA", previsto dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 82/05 s.m.i., generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/00 e 65 del D.Lgs. n. 82/05, nonché del Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009.

Sono ammessi i certificati di firma digitale rilasciati da:

- certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1999/93CE del Parlamento Europeo e del Consiglio "relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche";
- certificatori stabiliti in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea quando ricorre una delle condizioni indicate dall'art. 21, comma 4, del D.Lgs. n. 82/2005.

Si precisa che i soli formati di firma digitale accettati sono il CADES (.p7m).

Per dettagli si rimanda al documento rilasciato dall'AgID scaricabile al link https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/linee_guida/firme_multiple_1.pdf

Nel caso di soggetti associati i documenti devono essere firmati da:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Si precisa quanto segue:

- Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
- Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ivi compreso il DGUE e le dichiarazioni integrative, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. Il procuratore allega copia conforme all'originale della relativa procura.
- In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
- Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Nell'ipotesi di necessità di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (per es. offerta tecnica e/o economica in caso di RTI, co-amministratori con firma congiunta, ecc.), si precisa che detto documento dovrà essere firmato digitalmente da tutti i soggetti previsti per legge.

L'offerta è costituita dalle seguenti buste telematiche:

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

BUSTA B – OFFERTA TECNICA

BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

L'offerta è vincolante, per il concorrente, ed è irrevocabile per un periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

Con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati i chiarimenti inclusi.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Il mancato caricamento a sistema, la mancata sottoscrizione secondo le modalità previste nel presente disciplinare o l'errata classificazione anche di uno solo dei documenti di cui ai precedenti punti comportano l'impossibilità di presentazione dell'offerta e quindi di partecipazione alla gara.

Nel momento dell'invio dell'offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico

all'offerente una comunicazione di "Notifica offerta presentata" all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.

Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta è possibile modificare un'offerta già presentata; in tal caso, dovrà essere inviata a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata.

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta, né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

SI EVIDENZIA CHE NON SARA' AMMESSA ALTRA MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ALLA PRESENTE PROCEDURA DI GARA; PERTANTO, GLI OPERATORI ECONOMICI CHE PRESENTERANNO RICHIESTA MEDIANTE COMUNICAZIONI O VIA PEC NON SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Consorzio ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione.

Si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare il procedimento di caricamento (upload) e trasmissione della propria offerta con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

L'operatore economico non deve tenere un comportamento colposo (per imperizia, negligenza, ecc.) e deve pertanto rispettare i PRINCIPI DI DILIGENZA PROFESSIONALE e di AUTORESPONSABILITA'.

Durante il periodo stabilito per la presentazione delle offerte il Portale segnali il verificarsi di gravi anomalie, la Stazione Appaltante valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell'anomalia evidenziata – la necessità di sospendere ovvero di prorogare la procedura di gara.

ART. 16 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

I concorrenti chiamati alla regolarizzazione verranno, ove possibile, previamente contattati telefonicamente, durante la stessa seduta di gara, dal Seggio di gara che anticiperà in questo modo l'irregolarità essenziale riscontrata, indicando al contempo i contenuti delle dichiarazioni da rendere, integrare o regolarizzare, ed i soggetti che vi devono provvedere. A tale comunicazione verbale seguirà formale comunicazione scritta via pec, o in subordine via fax. È facoltà del RUP non procedere alla sospensione della stessa qualora i concorrenti contattati telefonicamente provvedano immediatamente all'inoltro formale della documentazione mancante.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di

partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e nelle dichiarazioni ad integrazione del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti della fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

NON è SANABILE il difetto di sottoscrizione dell'offerta tecnica e/o dell'offerta economica: infatti è solo con la sottoscrizione dell'offerta tecnica ed economica che sorge formalmente la responsabilità del concorrente per l'adempimento dell'obbligazione della prestazione oggetto di appalto, quindi la firma è essenziale a fronte del principio di certezza dei rapporti, in quanto si costituisce solo in questo modo il vincolo negoziale.

Detta sottoscrizione non costituisce un onere eccessivo o sproporzionato imposto al concorrente, in quanto lo stesso concorrente nel partecipare ad una gara è tenuto ad osservare il principio generale dell'autoresponsabilità, e quindi è tenuto ad essere mediamente diligente, mentre la Stazione appaltante deve garantire il rispetto del principio di certezza e di parità di trattamento verso quei concorrenti che invece adempiono correttamente (TAR Lazio, Roma, Sezione II, 19/01/2022 n. 648).

Trattandosi di investimento pubblico finanziato con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR):

-è sanabile, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. n. 198/2006, e/o l'omessa presentazione dell'attestazione della conformità del suddetto rapporto a quello eventualmente già trasmesso entro i termini previsti alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, e/o l'omessa presentazione dell'attestazione della trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatti e trasmessi alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

Non è sanabile il mancato invio o il tardivo invio dopo detto termine.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna all'impresa un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine l'impresa è tenuta a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.

Ove l'impresa produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. Nel caso in cui l'operatore economico comunichi la volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio ovvero in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 17– DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Al fine di facilitare la presentazione della documentazione amministrativa, sono resi disponibili sulla piattaforma telematica i modelli indicati nell'“ELENCO ALLEGATI” posto al termine del presente disciplinare. E' fortemente raccomandato l'utilizzo della modulistica sopra indicata.

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma, nella sezione “**BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**”, la seguente documentazione:

- a) domanda di partecipazione (**Allegato A** pertinente) (firmata digitalmente);
- b) (*eventuale*) procura per la firma della domanda di partecipazione (firmata digitalmente);
- c) **c1**) prova del versamento dell'imposta di bollo per la domanda di partecipazione + **c2**) relativa quietanza di pagamento + (*se ricorre il caso*) **c3**) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dove il concorrente dichiara, ex art. 47 del DPR 445/2000, che il pagamento si riferisce alla presente gara. **SI RICHIEDE** al concorrente di presentare i documenti c1), c2) e (*se ricorre il caso*) c3) uniti in un unico file, firmato digitalmente (*vedere articolo 14*).
- d) DGUE (firmato digitalmente);
- e) (*eventuale*) annotazioni aggiuntive al DGUE (**Allegato C**) (firmate digitalmente);
- f) (*se ricorre il caso*) dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 + connessa relazione (*vedere articolo 17.3*). **SI RICHIEDE** al concorrente di presentare la dichiarazione e la relazione uniti in un unico file, firmato digitalmente;
- g) (**OBBLIGATORIAMENTE**) dichiarazione integrativa (**Allegato B**) (firmata digitalmente);
- h) (*se ricorre il caso*) documentazione di avvalimento (firmata digitalmente) (*vedere articolo 10 e articolo 17.4*);
- i) attestazione SOA (firmata digitalmente);
- j) PASSOE (firmato digitalmente);
- k) garanzia provvisoria (firmata digitalmente dal concorrente e dal soggetto garante);
- l) dichiarazione di impegno per la garanzia definitiva (firmata digitalmente dal concorrente e dal soggetto garante);
- m) (*eventuali*) certificazioni di cui all'art. 93 comma 7 del Codice per riduzioni della garanzia provvisoria (firmate digitalmente);
- n) attestazione del pagamento del contributo a favore di ANAC;
- o) (*se ricorre il caso*) dichiarazione di impegno a costituire il RTI (**Allegato AA**) (firmata digitalmente);
- p) visura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) o equivalente, da cui si rilevino attività coerenti a quelle oggetto della presente procedura (firmata digitalmente) (*vedere articolo 9.1*);
- q) (*solo per raggruppamenti temporanei già costituiti*) atto di conferimento del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata (firmato digitalmente);
- r) (*solo per raggruppamenti temporanei già costituiti*) dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore della mandataria in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, le quote di partecipazione al raggruppamento e le quote di esecuzione dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (firmata digitalmente);
- s) (*solo per consorzi ordinari o GEIE già costituiti*) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila (firmata digitalmente);
- t) (*solo per consorzi ordinari o GEIE già costituiti*) dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore della mandataria in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, le quote di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati (firmata digitalmente);
- u) (*solo per aggregazioni di rete*) documento indicato al punto “I” ovvero “II” ovvero “III” nell'art. 17.1 del presente disciplinare (firmato digitalmente);
- v) come richiesto all'art. 8 del presente disciplinare, trattandosi di investimento pubblico finanziato con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal



Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR): **(SOLO per operatori economici con più di 50 dipendenti)**: ai sensi dell'art. 47 del D.L. 77/2021:

v1) copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006 (firmato digitalmente);

v2.1) attestazione della conformità del suddetto rapporto del punto **v1)** a quello eventualmente già trasmesso entro i termini previsti alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità (firmato digitalmente),

ovvero

v2.2), in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'art. 46 comma 1 del del D.Lgs. n. 198/2006, attestazione della avvenuta trasmissione del suddetto rapporto del punto r1) alle rappresentanze sindacali aziendali e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'art. 47 comma 2 del D.L. 77/2021) (firmato digitalmente).

SI RICHIEDE al concorrente di presentare il documento v1) ed il documento v2.1) / v2.2) uniti in un unico file, firmato digitalmente.

ART. 17.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ed eventuale PROCURA PER LA FIRMA

Il concorrente fra gli allegati "A" a disposizione (Modello di domanda di partecipazione: A1, A2, A3, A4, A5_1, A5_2, A5_3A, A5_3B) deve compilare e caricare sul Portale **SOLO il modello pertinente alla forma societaria con cui intende partecipare alla gara.**

In caso di società amministrate da più co-amministratori con firma congiunta, la domanda va sottoscritta digitalmente da tutti i co-amministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma.

Nella domanda di partecipazione il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del Decreto Legge n. 76/20.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre; in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Nell'ipotesi di partecipazione plurisoggettiva / consorzi, si precisa quanto segue:

- **in caso di RTI e consorzi ordinari DA COSTITUIRSI:** ciascun operatore che costituirà il raggruppamento/consorzio deve sottoscrivere digitalmente la domanda di partecipazione; a livello operativo, è l'impresa designata mandataria ad utilizzare ed operare a Sistema e, quindi, a presentare l'offerta telematica completa della documentazione predisposta dalle associate/consorziate. Resta fermo l'obbligo per tutte le associate/consorziate di sottoscrivere le dichiarazioni/documentazione richieste dal disciplinare ai fini dell'ammissione;
- **in caso di RTI e Consorzi ordinari COSTITUITI:** la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dalla mandataria/capofila, fermo restando l'obbligo per quest'ultimo di allegare le dichiarazioni/documentazione richieste dal disciplinare ai fini dell'ammissione, debitamente sottoscritte digitalmente;
- **in caso di consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45 comma 2 del Codice:** la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Consorzio, fermo restando l'obbligo per quest'ultimo di presentare le dichiarazioni/documentazione richieste



dal disciplinare ai fini dell'ammissione debitamente sottoscritte digitalmente dallo stesso nonché dalle consorziate/ esecutrici per conto delle quali dichiara di partecipare;

- in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - 1) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 comma 4-quater del D.L. 10/02/2009 n. 5 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - 2) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 comma 4-quater del D.L. 10/02/2009 n. 5 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - 3) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del Raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- **in caso di GEIE**, ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lett. g) del Codice: trova applicazione la disciplina prevista per gli RTI per quanto compatibile.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa **procura**; in tal caso il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

ART. 17.1.1. IMPOSTA DI BOLLO per la domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta, del valore di € 16,00 (sedici/00), dovrà avvenire tramite il modello F24 dell'Agenzia delle Entrate o con altra modalità di legge consentita. Se si utilizza il modello F24, indicare i dati del concorrente, mentre il codice tributo, nella "sezione ERARIO", deve essere "2501".

In caso di operatori economici raggruppati l'imposta di bollo è assolta dal soggetto che assumerà il ruolo di mandatario, pertanto in tal caso l'imposta di bollo da pagare è una sola per l'intero raggruppamento.

Il versamento effettuato, con allegata obbligatoriamente la QUIETANZA di pagamento, dovrà essere scannerizzato in formato PDF/A, poi firmato digitalmente in segno di attestazione di conformità della copia informatica all'originale e infine dovrà essere inserito nella "BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".

La modalità di versamento utilizzata dovrà in ogni caso essere tale da poter rilevarsi che il soggetto che ha effettuato il versamento è il concorrente e che il versamento è inerente la presente procedura; a tal riguardo sarà consentito di poter allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dove il concorrente dichiara, ex art. 47 del DPR 445/2000, che il versamento in questione (da citare gli estremi del documento ovvero dell'operazione bancaria) è inerente la presente procedura, citando il titolo dell'opera ed il CUP e CIG. Il Consorzio non ha previsto un modello specifico da utilizzare.

Le offerte non in regola con l'imposta di bollo saranno trasmesse all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione fiscale.



ART. 17.2 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) ed eventuali ANNOTAZIONI AGGIUNTIVE AL DGUE

L'impresa dovrà autoprodurre il documento compilando l'apposito formulario attraverso il sito:

<http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it>

Effettuando l'upload del file espd-request.xml, reso disponibile contestualmente al presente documento nel portale appalti. Una volta completato l'inserimento dei dati richiesti dovrà essere esportato il file in formato *.pdf così generato.

In caso di ricorso al subappalto il concorrente deve indicare nel DGUE le lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 comma 4 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016.

Il DGUE deve essere presentato sottoscritto digitalmente:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE: da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete: da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili: dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il concorrente può allegare al DGUE documentazione ritenuta utile/necessaria ai fini di gara; per eventuali annotazioni aggiuntive al DGUE il concorrente utilizzerà il modello predisposto (**Allegato C**).

In caso di avvalimento, il concorrente allega all'offerta, inoltre, il DGUE compilato e sottoscritto digitalmente da ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti, debitamente compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento e per le parti di competenza dell'operatore economico ausiliario.

Il concorrente nel proprio DGUE indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

ART. 17.3- DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. Il Consorzio non ha previsto un modello specifico da utilizzare.

ART. 17.3.1 - ALTRE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente è **OBBLIGATO** a rendere le **dichiarazioni integrative richieste, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000**, come da modello allegato (**Allegato B**).

Le suddette dichiarazioni sono rese debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dal sottoscrittore della domanda di partecipazione, nonché dagli operatori dichiaranti, come di seguito indicato.

Le dichiarazioni integrative sono presentate sottoscritte digitalmente, oltre che dal legale rappresentante del concorrente singolo, anche dai seguenti soggetti:

-nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari **da costituire**, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi;

-nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari **costituiti** / consorzi stabili:

a) dalla mandataria/capofila/consorzio stabile;

b) da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 7 del presente disciplinare si conformano alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

In caso di avvalimento, le dichiarazioni integrative di cui all'Allegato B, da considerarsi valide per le sole parti applicabili, devono essere presentate anche da ciascuna impresa ausiliaria.

ART. 17.3.2 -ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE

Il concorrente deve allegare all'offerta idonea **attestazione SOA** di qualificazione in corso di validità (o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese raggruppate o da raggrupparsi, più attestazioni) rilasciata da società di attestazione SOA di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzate, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. A tal riguardo si rimanda all'art. 3 del presente disciplinare.

La copia dell'attestazione SOA è fornita in formato elettronico, mediante caricamento a sistema di copia per immagine su supporto informatico dell'attestazione medesima, firmata digitalmente.

La dichiarazione che tale copia è stata formata a norma dell'art. 22 comma 3 del D. Lgs. n. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art 71 del medesimo D.Lgs. n. 82/2005, è unica per tutti i documenti presentati.

In caso di avvalimento, l'attestazione SOA deve essere presentata anche da ciascuna impresa ausiliaria.

ART. 17.4 – DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, **per ciascuna ausiliaria**, deve allegare:

- 1) il DGUE, compilato e firmato digitalmente dall'ausiliaria;
- 2) (eventuale) annotazioni aggiuntive al DGUE, firmate digitalmente dell'ausiliaria (**Allegato C**);
- 3) la dichiarazione di cui all'art. 89 comma 1 periodo TERZO del Codice, firmata digitalmente dall'ausiliaria;
- 4) la dichiarazione di cui all'art. 89 comma 1 periodo QUARTO del Codice, firmata digitalmente dall'ausiliaria;
- 5) attestazione SOA (firmata digitalmente dall'ausiliaria);
- 6) (obbligatoriamente) altre dichiarazioni integrative, compilate e firmate digitalmente dall'ausiliaria (**Allegato B**);
- 7) visura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) o equivalente, da cui si rilevino attività coerenti a quelle oggetto della presente procedura (firmata digitalmente dall'ausiliaria)

Il **concorrente** allega inoltre:

- 8) il contratto di avvalimento, firmato digitalmente dal concorrente e dall'ausiliaria;
- 9) il PASSOE, firmato digitalmente dal concorrente e da ciascuna ausiliaria.
- 10) le dichiarazioni predisposte con **Modelli D** (*Titolare effettivo*) ed **E** (*Conflitto interessi*).

Per altre indicazioni si rimanda all'articolo 10 del presente disciplinare.

ART. 17.5 –DOCUMENTAZIONE ULTERIORE DA PRESENTARE

Il concorrente allega all'offerta, mediante caricamento sul Portale:

- a)** (solo in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore): la **PROCURA**, nei seguenti modi:
- in caso di **procura** nativa analogica (cioè formata in origine su supporto cartaceo): copia per immagine su supporto informatico dell'originale, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o dal procurato stesso. Ove il documento cartaceo poi scansionato sia stato previamente firmato in modo autografo, la firma digitale apposta sul documento digitalizzato ha valore di dichiarazione implicita di conformità all'originale cartaceo, fermo restando quanto previsto e dichiarato alla lettera "t" del documento "Modello di dichiarazioni integrative" (Allegato B);
 - in caso di **procura** nativa digitale: duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-bis del CAD, o file originale firmato digitalmente;
 - nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la **procura**: dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore stesso, firmata digitalmente, attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
- b)** **Codice PASSOE** rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione rilasciato **con la registrazione** al sistema accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (**Servizi ad accesso riservato – FVOE**) secondo le istruzioni ivi contenute, così come previsto dalla deliberazione n. 464 del 27.07.2022 dell'Autorità medesima.

Il mancato inserimento del PASSOE nella documentazione amministrativa dà luogo all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice, da parte della S.A., con conseguente esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine all'uopo assegnato.

Detto documento consente alla Stazione appaltante di effettuare la verifica dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati dall'impresa in sede di gara.

Il PASSOE identifica il concorrente anche in relazione alla sua eventuale composizione plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei, consorzi, GEIE, reti di Imprese, avvalimento). In tale circostanza, il PASSOE deve essere prodotto dall'Impresa mandataria capogruppo anche per conto delle altre Imprese interessate, che comunque devono anch'esse registrarsi al sistema FVOE e comparire sul PASSOE.

Il PASSOE in caso di concorrente plurisoggettivo va sottoscritto digitalmente da tutte le Imprese interessate, in persona dei loro rispettivi legali rappresentanti o procuratori. La sottoscrizione è necessaria per autorizzare il Consorzio al trattamento dei dati.

In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il PASSOE deve essere sottoscritto digitalmente da un legale rappresentante di ogni operatore economico componente il costituendo raggruppamento.

In caso di raggruppamento temporaneo già costituito, il PASSOE deve essere sottoscritto digitalmente da un legale rappresentante della mandataria/capofila.

In caso di consorzio stabile, il PASSOE deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del consorzio e dal legale rappresentante di ogni operatore economico consorziato indicato per l'esecuzione dei lavori.

In caso di aggregazioni di imprese di rete, il PASSOE deve essere sottoscritto digitalmente da ognuna delle imprese retiste se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, come già precisato all' art. 17.4 del disciplinare nel PASSOE del concorrente deve comparire anche l'ausiliaria che lo sottoscrive digitalmente tramite il proprio legale rappresentante.

In caso di mancata presentazione del PassOE, tramite soccorso istruttorio di cui all'art. 13 verrà richiesto al concorrente di provvedere a fornire tale documento; in caso di mancato adempimento o adempimento tardivo si provvederà all'esclusione dalla gara.

- c) documento attestante la **GARANZIA PROVVISORIA** (firmata digitalmente dal concorrente e dal soggetto garante), di cui all'articolo 12.1 del disciplinare;
- d) dichiarazione di **IMPEGNO PER LA GARANZIA DEFINITIVA** di cui all'art. 93 comma 8 del Codice di un fideiussore (firmata digitalmente dal concorrente e dal soggetto garante), con le modalità precisate all'articolo 12.2 del disciplinare;
- e) (per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Codice): copia per immagine della **CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 93 COMMA 7 DEL CODICE** che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione (firmata digitalmente);
- f) pagamento del **CONTRIBUTO DI GARA A FAVORE DELL'ANAC**, di cui all'articolo 14 del disciplinare;
- g) (solo in caso di RTI) **DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE IL RTI** (Allegato AA) (firmata digitalmente);
- h) **VISURA DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA (CCIAA)** o ente equivalente, da cui si devono rilevare attività svolte coerenti a quelle oggetto della presente procedura.

ART. 17.6 – DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI O DA ASSOCIARSI

Con riferimento alle copie degli atti, mandati o contratti di seguito richiesti, il concorrente deve caricare nella piattaforma:

- (se l'originale è un documento nativo digitale): il file originale firmato digitalmente;
- (se l'originale è un documento nativo analogico cioè formato in origine su supporto cartaceo):
 - a) copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascun componente del RTI o del consorzio ordinario o del GEIE costituendo o della mandataria del RTI, consorzio ordinario o GEIE già costituito,

oppure
 - b) copia per immagine su supporto informatico, ai sensi dell'art. 22 comma 2 del CAD, dell'originale analogico.

Per i RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI già costituiti:

- atto di conferimento del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore della mandataria in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, le quote di partecipazione al raggruppamento e le quote di esecuzione dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per i CONSORZI ORDINARI o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore della mandataria in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, le quote di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;

Per i RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI o CONSORZI ORDINARI o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione come da apposito allegato (**Allegato AA**) sottoscritta digitalmente da un legale rappresentante/procuratore di ciascun operatore del raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE costituendo, attestante:
 - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di mandatario/capogruppo che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;

c) indicazione, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, delle quote di partecipazione e le quote di esecuzione dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le AGGREGAZIONI DI RETE:

I. rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

a) contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

b) dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

c) dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi le quote di partecipazione e le quote di esecuzione dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

SI RICHIEDE al concorrente di presentare i documenti a), b) e c) uniti in un unico file, firmato digitalmente.

II. rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete- contratto):

a) contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;

b) dichiarazione - sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dai legali rappresentanti di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara - che indichi le quote di partecipazione e le quote di esecuzione dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

SI RICHIEDE al concorrente di presentare i documenti a) e b) uniti in un unico file, firmato digitalmente

III. rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o rete sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo):

a) **in caso di RTI costituito:** contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione e delle quote di esecuzione dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

b) **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con allegato le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

1) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

2) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

3) le quote di partecipazione e le quote di esecuzione dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b) del presente punto III, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del C.A.D., il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del C.A.D.

SI RICHIEDE al concorrente di presentare i documenti a) e b) uniti in un unico file, firmato digitalmente. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza può essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

ART. 18 – OFFERTA TECNICA

La gara d'appalto verrà esperita con aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'articolo 95 del Codice.

Il punteggio massimo complessivo assegnabile è pari a 100 punti, di cui massimo **70 punti** per l'offerta tecnica e massimo 30 punti per l'offerta economica.

Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica consiste nella somma di otto distinti singoli punteggi, ognuno dei quali inerente uno specifico singolo elemento di valutazione ovvero una misura premiale di cui all'art. 47 comma 5 del D.L. 77/2021.

SI EVIDENZIA che le migliorie al progetto (che non dovranno costituire varianti, queste ultime vietate come da art. 2.1 del presente disciplinare) in sede di offerta tecnica dovranno in ogni caso essere tali da mantenere invariati i criteri di ammissibilità e di valutazione che hanno determinato il finanziamento del contributo pubblico.

L'offerta tecnica dovrà essere caricata sul Portale nella busta TECNICA.

ART. 19 – OFFERTA ECONOMICA

Per l'offerta economica il fattore ponderale, cioè il punteggio massimo assegnabile, è pari a **30 punti**.

Il punteggio per l'offerta economica viene attribuito con formula matematica automatica, pertanto la Commissione giudicatrice non attribuisce questo punteggio in modo discrezionale.

Il concorrente nell'ambito della busta ECONOMICA deve specificare la propria offerta SOLAMENTE indicando DIRETTAMENTE SUL PORTALE nei rispettivi appositi campi:

- il **ribasso percentuale** unico che il concorrente offre sull'elenco prezzi del progetto esecutivo per eseguire i lavori nella loro interezza comprese le migliorie dell'offerta tecnica, espresso con massimo 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola, da applicare all'elenco prezzi posto a base di gara. Il ribasso percentuale offerto deve comportare un valore economico dell'importo contrattuale minore o uguale al valore a base d'asta. Ai sensi dell'art. 59 comma 4 lettera c) del Codice saranno considerate inammissibili le offerte economiche che comportino il superamento dell'importo a base d'asta.
- i **propri costi della manodopera** ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice: l'offerente deve specificare, **a pena di esclusione**, con il rispettivo importo, la quota parte del corrispettivo offerto destinato a costo della manodopera per l'esecuzione dell'appalto, a prescindere dalle attività svolte direttamente o sub affidate dal concorrente (subappalto, noli a caldo, forniture con posa, etc.); il suddetto costo deve essere espresso con valore assoluto in Euro; resta inteso che il suddetto valore deve essere coerente al costo del lavoro, di cui all'art. 23 comma 16 e art. 216 comma 4 del Codice indicato nei decreti ministeriali già emanati in materia e definiti sulla base dei valori economici della contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.
- i **propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice**: l'offerente deve specificare, **a pena di esclusione**, con il relativo importo espresso con valore assoluto in Euro, la quota parte del corrispettivo offerto destinato a spese per la sicurezza interna (oneri aziendali) dei lavoratori impiegati; il costo della sicurezza da indicare è il costo complessivo interno della sicurezza per l'esecuzione dell'appalto, a prescindere dalle attività svolte direttamente o sub affidate dal concorrente (subappalto, noli a caldo, forniture con posa, etc.); il costo della sicurezza da indicare è il costo relativo alle misure interne all'azienda di sicurezza (oneri aziendali) necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ed è diverso dagli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) indicati all'art. 3 del presente disciplinare.

In caso di Raggruppamenti il costo della manodopera e i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro dovranno essere indicati in modo complessivo, ossia riferibile a tutti i componenti il raggruppamento.

ART. 20 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e
delle foreste

CONSORZIO DI BONIFICA
DELTA DEL PO



L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95 comma 2 del Codice.

ART. 20.1 – ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

La Commissione procederà alla valutazione della documentazione tecnica presentata, conformemente alle disposizioni del presente disciplinare, per l'attribuzione del punteggio tecnico sulla base dei criteri e delle modalità di seguito indicati. A ciascun criterio di valutazione è attribuito un peso massimo. L'attribuzione del punteggio si basa sul confronto a coppie – cfr. linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. V, ove vi siano i presupposti per poter applicare tale metodo. Nella BUSTA TECNICA devono essere caricati i seguenti documenti firmati digitalmente in distinti file, che vengono riassunti nella sottostante tabella esplicativa:

N.	Criteri di valutazione tecnico/qualitativo	Peso max
1	Relazione per la "PRESTAZIONE IDRAULICA"	7
2	Relazione per la "DURABILITA'"	12
3	DNSH - REDAZIONE PIANO AMBIENTALE DI CANTIERIZZAZIONE "PAC"	2
4	DNSH - MEZZI D'OPERA CON EFFICIENZA MOTORISTICA "TIER 5"	2
5	DL 77/2021 - MISURA PREMIALE LEGGE 68/1999	1
6	<p>Possesso delle certificazioni:</p> <p>a) certificazione ambientale di cui alla norma UNI EN ISO 14001:2015 o registrazione EMAS (In caso di ATI tutte le imprese costituenti dovranno essere in possesso delle citate certificazioni; in difformità, all'ATI verranno conferiti 0 punti);</p> <p>b) certificazione del sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori di cui alla norma ISO 45001:2018 oppure in alternativa BS OHSAS 18001:2007 (quest'ultima purchè ancora in corso di validità in quanto le due certificazioni sono considerate alternative in considerazione del processo di migrazione della norma OHSAS 18001:2007 alla norma UNI ISO 45001:2018).(In caso di ATI tutte le imprese costituenti dovranno essere in possesso delle citate certificazioni; in difformità, all'ATI verranno conferiti 0 punti);</p> <p>c) certificazione etica di responsabilità sociale SA8000:2014. (In caso di ATI tutte le imprese costituenti dovranno essere in possesso delle citate certificazioni; in difformità, all'ATI verranno conferiti 0 punti);</p> <p>d) certificazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione di cui alla norma UNI EN ISO 37001:2016. (In caso di ATI tutte le imprese costituenti dovranno essere in possesso delle citate certificazioni; in difformità, all'ATI verranno conferiti 0 punti)</p>	<p>Pti</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>6</p>
7	Organizzazione del cantiere e delle modalità esecutive per consentire la realizzazione di parti delle opere, anche durante la stagione irrigua, dal 1 aprile al 30 settembre, tenendo conto che le proposte integrative ed innovative non daranno diritto ad ottenere compensi di alcun genere, anche a solo titolo di rimborso spese.	30
8	Proposte integrative relative a forniture o lavorazioni che migliorino l'efficienza del sistema di monitoraggio delle portate defluenti lungo la rete di distribuzione, nonché l'utilizzo della risorsa irrigua e la gestione del bacino.	10
TOTALE		70

1 - PRESTAZIONE IDRAULICA

La realizzazione del presente intervento comporta un notevole miglioramento del servizio irriguo nelle aree nord occidentali dell'Isola di Ariano, in termini di efficientamento del sistema di distribuzione.

Uno degli aspetti principali è rappresentato dalla necessità di garantire determinati valori di portata defluente lungo i vari rami costituenti la rete di distribuzione, attraverso la riduzione della resistenza al moto, come evidenziato nella relazione idraulica.

Il concorrente è chiamato a proporre degli interventi volti al miglioramento delle prestazioni idrauliche del sistema, da intendersi come aumento della capacità di portata max complessiva transitabile nel sistema. A titolo esemplificativo potranno essere proposte migliorie che vadano ad incidere sulla scabrezza del rivestimento e in generale a ridurre la resistenza complessiva al moto dell'acqua.

La proposta deve consistere in una relazione scritta esplicativa di massimo **1 (una)** facciata (per "facciata" si intende solo il fronte di un foglio), in formato A4, con le seguenti caratteristiche di scrittura (da considerarsi solo a titolo orientativo): interlinea "singola", tipo di carattere "Times New Roman" o "Arial", dimensione carattere "11" e così per circa complessive 60 (sessanta) righe per facciata.

Qualora la relazione scritta dovesse estendersi oltre una facciata, la Commissione interna di gara prima di consegnare l'offerta tecnica alla Commissione Giudicatrice provvederà ad eliminare dal documento le facciate eccedenti la prima, pertanto la valutazione da parte della Commissione Giudicatrice si interromperà alla fine della prima facciata e il giudizio sarà espresso solo in base alla facciata esaminata. Nel conteggio delle facciate sono da intendersi escluse eventuali copertine e/o cartigli che dovessero occupare un'intera facciata.

La relazione può essere corredata da eventuali disegni, schemi ed altri elementi grafici ritenuti utili per la migliore comprensione della stessa. Detti disegni, schemi ed altri elementi grafici dovranno essere riportati in **1 (una)** facciata A4 e/o A3 (per "facciata" si intende solo il fronte di un foglio). Qualora i disegni, schemi ed altri elementi grafici dovessero estendersi oltre una facciata, la Commissione interna di gara prima di consegnare l'offerta tecnica alla Commissione Giudicatrice provvederà ad eliminare dal documento le facciate eccedenti, pertanto la valutazione da parte della Commissione Giudicatrice si interromperà alla fine della prima facciata e il giudizio sarà espresso solo in base alle facciate esaminate. Nel conteggio delle facciate sono da intendersi escluse eventuali copertine e/o cartigli che dovessero occupare un'intera facciata.

Qualora la Commissione Giudicatrice rilevi che nella proposta non venga offerta nessuna azione migliorativa o che la proposta non sia attinente all'elemento in questione, il punteggio attribuito a tale elemento di valutazione sarà pari a 0,00 (zero).

La soluzione tecnica proposta deve essere tale da non alterare l'impostazione progettuale o diminuire la funzionalità dell'opera. Non sono ammesse proposte che comportino occupazioni di aree private che non siano eventualmente già previste dal progetto. Si precisa che gli interventi migliorativi offerti non possono prolungare il termine di esecuzione dei lavori di progetto, che resta fissato come da articolo 4 del presente disciplinare.

Il concorrente deve caricare sulla piattaforma uno specifico singolo documento che contenga tutto quanto sopra dettagliato, cioè un unico documento, trasformato in formato PDF/A e poi firmato digitalmente.

La valutazione di questo elemento avviene tramite "confronto a coppie" e pertanto, come da art. 20.2 del presente disciplinare, verrà attribuito il punteggio massimo al concorrente che avrà conseguito il coefficiente definitivo pari a 1 (uno).

2 - DURABILITA'

L'importanza dell'investimento richiede la garanzia di un'elevata durabilità delle opere, che si concretizza in gran parte con il mantenimento nel tempo di un elevato grado di impermeabilità complessiva.

Il progetto prevede il raggiungimento di livelli prestazionali descritti negli elaborati e nel capitolato speciale d'appalto.

Il concorrente è chiamato a proporre degli interventi volti al miglioramento della durabilità del sistema rispetto ai livelli prestazionali previsti in progetto. A titolo esemplificativo potranno essere proposte

migliorie sulle composizioni dei cls, sulle modalità di messa in opera, sui sistemi di giunto previsti per il rivestimento, ecc..

La proposta deve consistere in una relazione scritta esplicativa di massimo **1 (una)** facciata (per “facciata” si intende solo il fronte di un foglio), in formato A4, con le seguenti caratteristiche di scrittura (da considerarsi solo a titolo orientativo): interlinea “singola”, tipo di carattere “Times New Roman” o “Arial”, dimensione carattere “11” e così per circa complessive 60 (sessanta) righe per facciata.

Qualora la relazione scritta dovesse estendersi oltre una facciata, la Commissione interna di gara prima di consegnare l’offerta tecnica alla Commissione Giudicatrice provvederà ad eliminare dal documento le facciate eccedenti la prima, pertanto la valutazione da parte della Commissione Giudicatrice si interromperà alla fine della prima facciata e il giudizio sarà espresso solo in base alla facciata esaminata. Nel conteggio delle facciate sono da intendersi escluse eventuali copertine e/o cartigli che dovessero occupare un’intera facciata.

La relazione può essere corredata da eventuali disegni, schemi ed altri elementi grafici ritenuti utili per la migliore comprensione della stessa. Detti disegni, schemi ed altri elementi grafici dovranno essere riportati in **1 (una)** facciata A4 e/o A3 (per “facciata” si intende solo il fronte di un foglio). Qualora i disegni, schemi ed altri elementi grafici dovessero estendersi oltre una facciata, la Commissione interna di gara prima di consegnare l’offerta tecnica alla Commissione Giudicatrice provvederà ad eliminare dal documento le facciate eccedenti, pertanto la valutazione da parte della Commissione Giudicatrice si interromperà alla fine della prima facciata e il giudizio sarà espresso solo in base alle facciate esaminate. Nel conteggio delle facciate sono da intendersi escluse eventuali copertine e/o cartigli che dovessero occupare un’intera facciata.

Qualora la Commissione Giudicatrice rilevi che nella proposta non venga offerta nessuna azione migliorativa o che la proposta non sia attinente all’elemento in questione, il punteggio attribuito a tale elemento di valutazione sarà pari a 0,00 (zero).

La soluzione tecnica proposta deve essere tale da non alterare l’impostazione progettuale o diminuire la funzionalità dell’opera. Non sono ammesse proposte che comportino occupazioni di aree private che non siano eventualmente già previste dal progetto. Si precisa che gli interventi migliorativi offerti non possono prolungare il termine di esecuzione dei lavori di progetto, che resta fissato come da articolo 4 del presente disciplinare.

Il concorrente deve caricare sulla piattaforma uno specifico singolo documento che contenga tutto quanto sopra dettagliato, cioè un unico documento, trasformato in formato PDF/A e poi firmato digitalmente.

La valutazione di questo elemento avviene tramite “confronto a coppie” e pertanto, come da art. 20.2 del presente disciplinare, verrà attribuito il punteggio massimo al concorrente che avrà conseguito il coefficiente definitivo pari a 1 (uno).

3 - DNSH - REDAZIONE PIANO AMBIENTALE DI CANTIERIZZAZIONE “PAC”

In riferimento alla “Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici”, allegata al presente disciplinare, presente nella “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (c.d. DNSH)” allegata alla Circolare n. 32 del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30/12/2021, il concorrente, specificamente in merito al punto “D. VINCOLI DNSH”, al fine di contribuire alla mitigazione del cambiamento climatico deve indicare direttamente sul portale l’impegno o meno di redigere il Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC) redatto ad esempio secondo le Linee guida ARPA regione Toscana del 2018.

Il Piano Ambientale della Cantierizzazione (PAC) ha l’obiettivo di: 1) individuare e valutare gli aspetti ambientali significativi legati alle attività di cantiere; 2) definire le misure di mitigazione e le procedure operative per contenere gli impatti ambientali connessi.

Pertanto sul Portale nel campo dedicato a tale elemento di valutazione il concorrente deve esprimersi positivamente se si obbliga a redigere il suddetto Piano, conseguendo così il punteggio **2 (due)**, oppure esprimersi negativamente se non intende redigere il suddetto Piano, conseguendo così il punteggio 0 (zero), esclusivamente attraverso la compilazione del modello F in allegato.

Con l'aggiudicazione definitiva, il RUP, come condizione necessaria per la stipula contrattuale, verificherà che l'appaltatore, qualora si sia obbligato a redigere il suddetto Piano, provveda nei tempi indicati dalla Stazione Appaltante a consegnare effettivamente al Consorzio detto documento; in assenza del piano non sarà possibile procedere alla stipula contrattuale e si avvieranno le procedure per l'aggiudicazione al secondo classificato.

Trattandosi di elemento di valutazione "on/off" la cui formulazione consente la distribuzione del punteggio massimo, non si procederà a nessuna riparametrazione.

4 - DNSH - MEZZI D'OPERA CON EFFICIENZA MOTORISTICA "TIER 5"

In riferimento alla "Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici", allegata al presente disciplinare, presente nella "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)" allegata alla Circolare n. 32 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30/12/2021, il concorrente, specificamente in merito al punto "D. VINCOLI DNSH", al fine di contribuire alla mitigazione del cambiamento climatico deve indicare direttamente sul portale l'impegno o meno ad utilizzare in cantiere uno o più trattori e mezzi d'opera non stradali con un'efficienza motoristica non inferiore allo standard Europeo TIER 5.

Pertanto sul Portale, esclusivamente attraverso la compilazione del modello G in allegato, il concorrente potrà barrare una delle seguenti possibilità:

- che non intende utilizzare alcun mezzo d'opera TIER 5, con conseguimento del punteggio 0 (zero);
 - che si obbliga ad utilizzare uno o due mezzi d'opera TIER 5, con conseguimento del punteggio 1 (uno);
 - che si obbliga ad utilizzare più di due mezzi d'opera TIER 5, con conseguimento del punteggio 2 (due).
- Durante il corso dei lavori il DL verificherà, periodicamente, che siano presenti in cantiere mezzi d'opera TIER 5 almeno nella misura minima indicata nell'offerta tecnica, acquisendo copia delle schede tecniche degli stessi. Detti mezzi d'opera potranno variare per tipologia durante il corso dei lavori, come pure potranno essere di proprietà o in uso ad eventuali subappaltatori, con l'unico obbligo della presenza costante, da comprovare al momento della verifica del DL, almeno del numero minimo indicato nell'offerta tecnica. Qualora non fossero presenti i suddetti mezzi d'opera almeno nel numero indicato dall'Appaltatore in sede di gara, il DL provvederà a relazionare al RUP questo inadempimento contrattuale per i provvedimenti di competenza. Per l'applicazione delle penali per questo inadempimento si rimanda all'art. 22 dello schema di contratto.

Trattandosi di elemento di valutazione tabellare la cui formulazione consente la distribuzione del punteggio massimo, non si procederà a nessuna riparametrazione qualora nessun concorrente indicasse l'obbligo di utilizzare più di due mezzi d'opera TIER 5.

5 - DL 77/2021 - MISURA PREMIALE LEGGE 68/1999

In riferimento all'art. 47 comma 5 lettera d-bis) del D.L. n. 77/2021 convertito con Legge n. 108/2021, come misura premiale viene assegnato un punteggio aggiuntivo al concorrente che, nella sua intenzione in qualsiasi forma di partecipazione, abbia nell'ultimo triennio prima del termine di presentazione dell'offerta rispettato gli obblighi di cui alla Legge 12/03/1999 n. 68, e pertanto:

- in caso di RTI, consorzi ordinari e GEIE, già costituiti o da costituirsi, per conseguire il punteggio 1 (uno) tutte le imprese che partecipano alla procedura in forma congiunta devono nell'ultimo triennio prima del termine di presentazione dell'offerta aver rispettato gli obblighi di cui alla Legge 12/03/1999 n. 68;
- in caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, per conseguire il punteggio 1 (uno) sia il consorzio che le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio concorre devono nell'ultimo triennio prima del termine di presentazione dell'offerta aver rispettato gli obblighi di cui alla Legge 12/03/1999 n. 68;
- in caso di aggregazioni di imprese di rete, per conseguire il punteggio 1 (uno) si fa riferimento all'art. 4, punto "NOTA 2", del presente disciplinare: sia l'organo comune (solo nei casi a) e b) della "NOTA

2”) che le imprese retiste indicate devono nell’ultimo triennio prima del termine di presentazione dell’offerta aver rispettato gli obblighi di cui alla Legge 12/03/1999 n. 68.

Sul Portale nel campo dedicato, esclusivamente attraverso la compilazione del **modello H** in allegato a tale misura premiale il concorrente potrà barrare una delle seguenti possibilità:

- che ha rispettato i suddetti obblighi nell’ultimo triennio, con conseguimento del punteggio 1 (uno);
- che non ha rispettato i suddetti obblighi nell’ultimo triennio, con conseguimento del punteggio 0 (zero).

In sede di verifica dei requisiti di gara di cui all’art. 80 del Codice per l’efficacia dell’aggiudicazione, il Consorzio provvede a verificare presso gli enti competenti la veridicità di quanto affermato dall’aggiudicatario circa il rispetto dei suddetti obblighi nell’ultimo triennio, qualora sia stato così dichiarato; nel caso dovessero risultare falsità al riguardo, il Consorzio si riserva di procedere alla denuncia ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 **per dichiarazioni mendaci, provvede a togliere il punteggio assegnato per tale misura premiale e verifica se la graduatoria di gara risulta così modificata per individuare l’aggiudicatario.**

Trattandosi di misura premiale “on/off” la cui formulazione consente la distribuzione del punteggio massimo, non si procederà a nessuna riparametrazione.

6 - POSSESSO DELLE CERTIFICAZIONI

- a) certificazione ambientale di cui alla norma UNI EN ISO 14001:2015 o registrazione EMAS;
- b) certificazione del sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori di cui alla norma ISO 45001:2018 oppure in alternativa BS OHSAS 18001:2007;
- c) certificazione etica di responsabilità sociale SA8000:2014;
- d) certificazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione di cui alla norma UNI EN ISO 37001:2016.

Ogni certificazione caricata dovrà essere costituita da **1 (una)** facciata A4 e/o A3 (per “facciata” si intende solo il fronte di un foglio). Qualora il documento dovessero estendersi oltre una facciata, la Commissione interna di gara prima di consegnare l’offerta tecnica alla Commissione Giudicatrice provvederà ad eliminare dal documento le facciate eccedenti, pertanto la valutazione da parte della Commissione Giudicatrice si interromperà alla fine della prima facciata e il giudizio sarà espresso solo in base alle facciate esaminate.

Trattandosi di misura premiale “on/off” la cui formulazione consente la distribuzione del punteggio massimo, non si procederà a nessuna riparametrazione.

7 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE E DELLE MODALITÀ ESECUTIVE PER CONSENTIRE LA REALIZZAZIONE DI PARTI DELLE OPERE, ANCHE DURANTE LA STAGIONE IRRIGUA, DAL 1 APRILE AL 30 SETTEMBRE, TENENDO CONTO CHE LE PROPOSTE INTEGRATIVE ED INNOVATIVE NON DARANNO DIRITTO AD OTTENERE COMPENSI DI ALCUN GENERE, ANCHE A SOLO TITOLO DI RIMBORSO SPESE.

La proposta deve consistere in una relazione scritta in formato A4, con le seguenti caratteristiche di scrittura (da considerarsi solo a titolo orientativo): interlinea “singola”, tipo di carattere “Times New Roman” o “Arial”, dimensione carattere “11” e così per circa complessive 60 (sessanta) righe per facciata, e/o disegni, schemi ed altri elementi grafici ritenuti utili in formato A4 e/o A3, per un **numero massimo complessivo di 5 (cinque)** facciate (per “facciata” si intende solo il fronte di un foglio).

Il concorrente deve caricare sulla piattaforma uno **specifico singolo documento** che contenga tutto quanto sopra dettagliato, cioè un unico documento, trasformato in formato PDF/A e poi firmato digitalmente.

Qualora il documento dovesse estendersi oltre le 5 facciate, la Commissione interna di gara prima di consegnare l’offerta tecnica alla Commissione Giudicatrice provvederà ad eliminare dal documento le

facciate eccedenti le prime cinque, pertanto la valutazione da parte della Commissione Giudicatrice si interromperà alla fine della quinta facciata e il giudizio sarà espresso solo in base alle facciate esaminate. Nel conteggio delle facciate sono da intendersi escluse eventuali copertine e/o cartigli che dovessero occupare un'intera facciata.

Qualora la Commissione Giudicatrice rilevi che nella proposta non venga offerta nessuna azione migliorativa o che la proposta non sia attinente all'elemento in questione, il punteggio attribuito a tale elemento di valutazione sarà pari a 0,00 (zero).

La soluzione tecnica proposta deve essere tale da non alterare l'impostazione progettuale o diminuire la funzionalità dell'opera. Non sono ammesse proposte che comportino occupazioni di aree private che non siano eventualmente già previste dal progetto. Si precisa che gli interventi migliorativi offerti non possono prolungare il termine di esecuzione dei lavori di progetto, che resta fissato come da articolo 4 del presente disciplinare.

La valutazione di questo elemento avviene tramite "confronto a coppie" e pertanto, come da art. 20.2 del presente disciplinare, verrà attribuito il punteggio massimo al concorrente che avrà conseguito il coefficiente definitivo pari a 1 (uno).

8 - PROPOSTE INTEGRATIVE RELATIVE A FORNITURE O LAVORAZIONI CHE MIGLIORINO L'EFFICIENZA DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE PORTATE DEFLUENTI LUNGO LA RETE DI DISTRIBUZIONE, NONCHÉ L'UTILIZZO DELLA RISORSA IRRIGUA E LA GESTIONE DEL BACINO.

La proposta deve consistere in una relazione scritta in formato A4, con le seguenti caratteristiche di scrittura (da considerarsi solo a titolo orientativo): interlinea "singola", tipo di carattere "Times New Roman" o "Arial", dimensione carattere "11" e così per circa complessive 60 (sessanta) righe per facciata, e/o disegni, schemi ed altri elementi grafici ritenuti utili in formato A4 e/o A3, per un **numero massimo complessivo di 4 (quattro)** facciate (per "facciata" si intende solo il fronte di un foglio).

Il concorrente deve caricare sulla piattaforma uno **specifico singolo documento** che contenga tutto quanto sopra dettagliato, cioè un unico documento, trasformato in formato PDF/A e poi firmato digitalmente.

Qualora il documento dovesse estendersi oltre le 4 facciate, la Commissione interna di gara prima di consegnare l'offerta tecnica alla Commissione Giudicatrice provvederà ad eliminare dal documento le facciate eccedenti le prime quattro, pertanto la valutazione da parte della Commissione Giudicatrice si interromperà alla fine della quarta facciata e il giudizio sarà espresso solo in base alle facciate esaminate. Nel conteggio delle facciate sono da intendersi escluse eventuali copertine e/o cartigli che dovessero occupare un'intera facciata.

Qualora la Commissione Giudicatrice rilevi che nella proposta non venga offerta nessuna azione migliorativa o che la proposta non sia attinente all'elemento in questione, il punteggio attribuito a tale elemento di valutazione sarà pari a 0,00 (zero).

La soluzione tecnica proposta deve essere tale da non alterare l'impostazione progettuale o diminuire la funzionalità dell'opera. Non sono ammesse proposte che comportino occupazioni di aree private che non siano eventualmente già previste dal progetto. Si precisa che gli interventi migliorativi offerti non possono prolungare il termine di esecuzione dei lavori di progetto, che resta fissato come da articolo 4 del presente disciplinare.

La valutazione di questo elemento avviene tramite "confronto a coppie" e pertanto, come da art. 20.2 del presente disciplinare, verrà attribuito il punteggio massimo al concorrente che avrà conseguito il coefficiente definitivo pari a 1 (uno).

L'omissione di uno o più dei documenti/indicazioni richieste dal presente disciplinare costituenti l'offerta tecnica comporta la non attribuzione del punteggio al relativo elemento di valutazione /misura premiale.

Nel caso in cui il concorrente non presenti l'offerta tecnica, lo stesso sarà automaticamente **escluso dalla gara**.

L'offerta tecnica, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

SI EVIDENZIA che l'offerta tecnica deve contenere solamente elementi inerenti la descrizione e l'illustrazione di quanto il concorrente propone dal punto di vista tecnico, e non deve recare alcun riferimento al valore economico offerto dal concorrente per l'esecuzione dell'appalto, valore che dovrà pertanto essere indicato esclusivamente nell'offerta economica. L'inosservanza di questa prescrizione, tale da avere la capacità di svelare l'entità dell'offerta economica proposta, è sanzionata a **pena d'esclusione**.

ART. 20.2 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI E DEL PUNTEGGIO PER GLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI NATURA QUALITATIVA

La Commissione giudicatrice per gli elementi di natura qualitativa (elementi 1) e 2) 7) e 8) dell'art. 20.1 del presente disciplinare) attribuisce i punteggi secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 2 di ANAC, approvate con Delibera del Consiglio n. 424 del 02/05/2018, mediante il "confronto a coppie" previsto all'art. V, e, per la formazione della graduatoria, applica il metodo aggregativo-compensatore previsto all'art. VI delle stesse Linee Guida.

Per ciascun concorrente e per ogni elemento di valutazione di natura qualitativa:

- ogni commissario provvede ad esprimere un grado di preferenza variabile tra 1 e 6 (come da Linee Guida n. 2 di ANAC) in rapporto ad ogni altro singolo concorrente ("confronto a coppie");
- ogni commissario provvede poi ad effettuare la somma dei propri valori di preferenza derivanti dal "confronto a coppie" per successivamente compiere un confronto fra i concorrenti, attribuendo a ciascuno di essi un coefficiente variabile tra "0" e "1": il coefficiente è pari a "1" per il concorrente che ha conseguito la somma maggiore dei valori di preferenza derivanti dal "confronto a coppie", mentre il coefficiente di ciascun altro concorrente si ottiene eseguendo il rapporto fra il valore della somma dei valori di preferenza da esso conseguita ed il valore della somma maggiore, senza alcun arrotondamento;
- successivamente, in accordo al secondo criterio dell'art. V delle Linee Guida n. 2 di ANAC, si trasforma la somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie" in coefficienti definitivi variabili tra "0" e "1": il coefficiente definitivo è pari a "1" per il concorrente che ha conseguito il valore maggiore della somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, mentre il coefficiente definitivo di ciascun altro concorrente si ottiene eseguendo il rapporto fra il valore della somma dei coefficienti ad esso attribuiti dai commissari ed il valore della somma maggiore, senza alcun arrotondamento;
- infine la Commissione giudicatrice provvederà a moltiplicare i coefficienti definitivi per il relativo punteggio massimo previsto all'art. 17.1., con arrotondamento alla seconda cifra decimale (per difetto se la terza cifra è inferiore a 5, per eccesso se è uguale o superiore a 5) e ad inserire sul Portale detti punteggi.

Seguirà poi la fase dei punteggi per gli elementi di natura tabellare e dei punteggi conseguiti per le ulteriori misure premiali di cui all'art. 47 comma 5 del D.L. 77/2021.

ART. 20.3 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO DELL'OFFERTA TECNICA

Il Portale alla fine riporterà per ogni concorrente la somma dei punteggi di cui all'art. 20.1., dei punteggi conseguiti per gli elementi di valutazione di natura tabellare e dei punteggi conseguiti per le ulteriori misure premiali di cui all'art. 47 comma 5 del D.L. 77/2021; detta somma costituirà il "punteggio complessivo" dell'offerta tecnica.

Non si procederà alla riparametrazione del "punteggio complessivo" dell'offerta tecnica così definita.

In caso di aggiudicazione dell'appalto, quanto dichiarato in sede di offerta deve essere compatibile e pertinenti ai lavori in oggetto; diverrà pertanto documento contrattuale per quanto accettato dall'Amministrazione. S'intende che, qualora si tratti di raggruppamento temporaneo di imprese concorrenti, società o consorzio, dovrà essere prodotta una documentazione unitaria, unica per tutto il raggruppamento, contenente le indicazioni sopra descritte.

Alla Stazione Appaltante è riconosciuta la facoltà di accettare, non accettare o accettare in parte la proposta tecnica in sede di gara (così come dettagliata negli elaborati d'offerta).

ART. 20.3.1. OFFERTA TECNICA: SPECIFICAZIONI

A. SOGGETTI SINGOLI:

Le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali e le società cooperative dovranno attenersi a quanto sopra riportato, senza necessità di ulteriore documentazione o specificazioni.

B. CONSORZI DI COOPERATIVE O ARTIGIANI:

TUTTI I DOCUMENTI DELL'OFFERTA TECNICA devono essere sottoscritti digitalmente dal solo consorzio.

C. CONSORZI STABILI:

- PER I CONSORZI STABILI ESECUTORI *CON PROPRIA ORGANIZZAZIONE*:

TUTTI I DOCUMENTI DELL'OFFERTA TECNICA devono essere sottoscritti digitalmente dal solo consorzio.

- PER I CONSORZI STABILI ESECUTORI *MEDIANTE CONSORZIATI*:

TUTTI I DOCUMENTI DELL'OFFERTA TECNICA devono essere sottoscritti digitalmente dal solo consorzio.

D. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI:

- PER I RAGGRUPPAMENTI *COSTITUITI*:

TUTTI I DOCUMENTI DELL'OFFERTA TECNICA devono essere sottoscritti digitalmente dal solo mandatario.

- PER I RAGGRUPPAMENTI *COSTITUENDI*:

TUTTI I DOCUMENTI DELL'OFFERTA TECNICA devono essere sottoscritti digitalmente **DA TUTTI I SOGGETTI RAGGRUPPANDI (SOTTOSCRIZIONE MULTIPLA DEL MEDESIMO DOCUMENTO)**.

E. CONSORZI ORDINARI:

- PER I CONSORZI ORDINARI *COSTITUITI*:

TUTTI I DOCUMENTI DELL'OFFERTA TECNICA devono essere sottoscritti digitalmente dal solo soggetto avente la legale rappresentanza del consorzio o, in mancanza, dai legali rappresentanti di tutte le imprese consorziate.

- PER I CONSORZI ORDINARI *COSTITUENDI*:

TUTTI I DOCUMENTI DELL'OFFERTA TECNICA devono essere sottoscritti digitalmente **DA TUTTI I SOGGETTI CONSORZIANDI (SOTTOSCRIZIONE MULTIPLA DEL MEDESIMO DOCUMENTO)**.

IN CASO DI AVVALIMENTO:

TUTTI I DOCUMENTI DELL'OFFERTA TECNICA devono essere sottoscritti digitalmente dal solo concorrente ausiliato.

ALTRE SPECIFICAZIONI:

Qualora l'offerta tecnica sia sottoscritta da procuratore speciale diverso dal soggetto firmatario della documentazione amministrativa, è necessario produrre all'interno della BUSTA DOCUMENTAZIONE la relativa procura, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, una dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore stesso, firmata digitalmente, attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

In caso di società amministrate da più co-amministratori con firma congiunta, l'offerta tecnica va sottoscritta digitalmente da tutti i co-amministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma.



ART. 21 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il coefficiente “Vi” attribuito all’elemento offerta economica dell’offerta “i-esima” in esame sarà attribuito dal Portale automaticamente mediante la seguente formula:

$V_i = (R_i / R_{max})^\alpha$ Dove:

V_i = valore del coefficiente per il ribasso offerto dal concorrente “i-esimo” in esame

R_i = valore del ribasso offerto dal concorrente “i-esimo” in esame (espresso in percentuale, con tre cifre dopo la virgola)

R_{max} = valore del ribasso massimo fra quelli offerti dai concorrenti (espresso in percentuale, con tre cifre dopo la virgola)

α = (alfa, esponente): è un coefficiente > 0 , che viene stabilito per la presente gara col valore **0,60 (zerovirgolasessanta)**.

Il rapporto “ R_i / R_{max} ” è senza alcun arrotondamento.

Il punteggio “ P_i ” dell’offerta economica “i-esima” sarà dato dalla moltiplicazione tra il coefficiente “ V_i ” ed il rispettivo “fattore ponderale”, cioè il punteggio massimo previsto per l’offerta economica, pari a **30**, e quindi: **$P_i = V_i * 30$** , con arrotondamento alla seconda cifra decimale (per difetto se la terza cifra è inferiore a 5, per eccesso se è uguale o superiore a 5).

Non si compirà riparametrazione dei punteggi determinati per l’offerta economica.

ART. 22 - CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO DELL'OFFERTA

Il punteggio complessivo del concorrente sarà costituito dalla somma del punteggio conseguito per l’offerta tecnica e del punteggio conseguito per l’offerta economica. Risulterà primo in graduatoria il concorrente che avrà conseguito il punteggio complessivo maggiore, che sarà espresso con due decimali dopo la virgola.

Sarà considerata aggiudicataria provvisoria la migliore offerta per il Consorzio, cioè l’offerta del concorrente che avrà conseguito il punteggio complessivo maggiore, previa verifica dell’eventuale anomalia e congruità.

ART. 23 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La “Commissione Giudicatrice” di cui all’articolo 77 del Codice è nominata, ai sensi dell’articolo 216 comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 77 comma 9 del Codice. A tal fine la stazione appaltante prima del conferimento dell’incarico acquisisce dai medesimi apposita dichiarazione.

Sul “profilo del committente” del Consorzio, nella sezione “amministrazione trasparente”, sarà pubblicata la composizione della Commissione giudicatrice e i curriculum dei componenti, ai sensi dell’articolo 29 comma 1 del Codice. La composizione della Commissione Giudicatrice verrà resa nota in modalità telematica prima dell’inizio delle operazioni di competenza. La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti.

ART. 24 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le sedute di gara avvengono in modalità telematica; è comunque consentito che i concorrenti assistano alle sedute pubbliche, in presenza, presso la sede del Consorzio: sono ammessi, in presenza, i legali rappresentanti delle suddette imprese concorrenti o soggetti muniti di delega del legale rappresentante.

La seduta di gara “virtuale” sostituisce a tutti gli effetti la seduta pubblica “tradizionale” in quanto la piattaforma consente ai concorrenti di verificare le operazioni svolte dal Consorzio e di poter colloquiare, in tempo reale, col Consorzio mediante apposita chat, attiva durante le sedute di gara non riservate.

Ai sensi dell’art. 77 comma 2 del Codice è fatta salva la possibilità che la Commissione Giudicatrice possa lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

La prima seduta di gara, pubblica, avrà luogo il giorno **16.02.2023**, con inizio **alle ore 8.30**, presso la sede del Consorzio Delta del Po.

Tale seduta pubblica se necessario sarà aggiornata ad altra ora o giorno, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo di avviso pubblicato sul Portale almeno 24 ore prima della data e orario fissate. I concorrenti sono pertanto invitati a monitorare giornalmente eventuali comunicazioni pubbliche collegandosi al Portale. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con le medesime modalità.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara pubbliche preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche (solo in caso di offerta economicamente più vantaggiosa);
- delle offerte economiche;

e la riservatezza di quelle sedute che per legge non sono pubbliche.

La gara viene condotta dalla Commissione interna di gara del Consorzio di cui all'art. 34.3 del presente disciplinare, ad eccezione della valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica riservata alla Commissione Giudicatrice di cui all'articolo 23 del disciplinare. Di tutte le sedute di gara vengono redatti appositi verbali.

All'occorrenza, al fine di pervenire collegialmente alle sue determinazioni mediante un confronto riservato tra i componenti, la Commissione interna di gara ha facoltà di richiedere il momentaneo allontanamento dei presenti.

È altresì facoltà della Commissione interna di gara sospendere in qualunque momento i lavori ed aggiornare la seduta ad altra data, al fine di acquisire pareri legali o per altro giustificato motivo che verrà comunicato tramite il Portale.

È inoltre facoltà della Commissione interna di gara, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, procedere in ogni momento e nei confronti di qualunque concorrente alla verifica delle dichiarazioni prodotte, se del caso anche sospendendo la seduta pubblica.

ART. 25 - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La "Commissione interna di gara" procede, nella prima seduta pubblica, all'apertura della Busta DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA e alla constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti, controllandone la completezza della documentazione amministrativa presentata e la sua conformità a quanto richiesto nel presente disciplinare.

Nella prima seduta la Commissione interna di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano non ancora scaricabili dal Portale.

Successivamente detta Commissione procede, sempre in seduta pubblica, all'esame del contenuto dei documenti inseriti nella Busta DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, attivando, se necessario, la procedura del soccorso istruttorio o di richiesta di chiarimenti.

Qualora uno o più file caricati dal concorrente sul Portale non dovessero essere apribili o leggibili correttamente, detta Commissione mediante soccorso istruttorio provvede a richiedere un nuovo invio degli stessi file, nel rispetto di quanto previsto all'art. 16 del presente disciplinare; i file che il concorrente caricherà sul Portale dovranno essere apribili e leggibili dal Consorzio con programmi software in commercio di normale e largo utilizzo.

Pertanto ad esito dell'esame del contenuto di cui sopra la Commissione interna di gara provvederà a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio o di richiesta di chiarimenti (se necessario);
- b) proporre al RUP di adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura di gara; il RUP provvederà alla relativa pubblicazione anche sul sito della Stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata ai soggetti interessati, comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

SI EVIDENZIA che il RUP spetteranno ad esso i provvedimenti, anche con valenza esterna, di esclusione e di ammissione alla gara.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Al fine di semplificare le operazioni di gara, eventuali comunicazioni di soccorso istruttorio/richiesta di chiarimenti e/o di esclusione saranno inviate in un'unica soluzione, alla fine dell'esame del contenuto della Busta DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA di tutti i concorrenti.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti che risulteranno ancora ammessi al termine della presente fase di gara.



ART. 26 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Terminata la verifica dei documenti contenuti nella Busta DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, e chiusa l'eventuale procedura di soccorso istruttorio/richiesta di chiarimenti, la Commissione interna di gara redige i verbali delle operazioni svolte dove risultano le ammissioni e le esclusioni alla fase successiva di gara. Le esclusioni e le ammissioni dei concorrenti vengono comunicate ai concorrenti tramite il Portale a mezzo PEC all'indirizzo indicato dal concorrente in fase di registrazione al Portale.

La Commissione interna di gara stabilisce poi la successiva seduta per l'apertura della Busta TECNICA, la cui apertura e valutazione spetta esclusivamente a specifica distinta Commissione Giudicatrice di cui all'articolo 23 del presente disciplinare, dandone informazione a mezzo di avviso pubblicato sul Portale almeno 24 ore prima della data e orario fissate.

La "Commissione interna di gara", di cui al successivo articolo 34.3, prima dell'inizio delle operazioni della "Commissione Giudicatrice" accerta, senza darne lettura, la regolarità delle buste ed il loro contenuto; la Commissione interna di gara provvede ad eliminare dai corrispondenti file le facciate eccedenti, per poi consegnare la documentazione così modificata alla Commissione giudicatrice.

La Commissione Giudicatrice in seduta riservata dà quindi lettura del suddetto contenuto delle offerte tecniche e ne effettua la valutazione esprimendo giudizi discrezionali, eventualmente prolungando la valutazione in più sedute riservate se necessarie per l'apprezzamento di tutte le offerte pervenute, e procede all'attribuzione dei relativi punteggi.

Terminato così l'esame della prima parte dell'offerta tecnica, la Commissione Giudicatrice stabilisce apposita seduta pubblica alla presenza anche della Commissione Interna di gara, dandone informazione a mezzo di avviso pubblicato sul Portale almeno 24 ore prima della data e orario fissate, informando che in detta seduta si procederà alla comunicazione dei punteggi assegnati, al loro inserimento sul Portale.

La Commissione Giudicatrice alla presenza anche della Commissione interna di gara che ha il compito di verificare la correttezza degli aspetti formali dell'offerta economica, dopo aver comunicato i punteggi complessivi delle offerte tecniche procede all'apertura della Busta ECONOMICA verificando la corretta attribuzione matematica del punteggio economico da parte del Portale, poi comunica la somma conclusiva di tutti i punteggi attribuiti (punteggio offerta tecnica + punteggio offerta economica) e provvede alla formulazione della graduatoria provvisoria che viene passata al RUP ed alla Commissione interna di gara per la successiva proposta di aggiudicazione.

Il RUP avvalendosi della Commissione interna di gara ha il compito di verificare la congruità delle offerte ritenute anomale ai sensi dell'art. 97, commi 3 e 6 del Codice, e a tal riguardo si rimanda al successivo articolo 27.

Sarà considerata aggiudicataria provvisoria la migliore offerta per il Consorzio, cioè l'offerta del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio complessivo, previa verifica dell'eventuale anomalia e congruità di cui al periodo precedente.

Il RUP e la Commissione interna di gara procedono infine a formulare la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta non risultata anomala per la successiva aggiudicazione definitiva, spettante come competenza al Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti, non risultate anomale, ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per l'offerta tecnica e per l'offerta economica, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica.

In caso di parità di punteggio sia per l'offerta tecnica sia per l'offerta economica fra due o più offerte non risultate anomale, il RUP procederà mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria; la Stazione appaltante comunicherà il giorno e l'ora del sorteggio con le modalità previste all'articolo 2.3 del presente disciplinare, dandone informazione a mezzo di avviso pubblicato sul Portale almeno 24 ore prima della data e dell'orario stabiliti.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, il RUP e la Commissione interna di gara rilevano i casi di esclusione da disporre ai sensi dell'articolo 76, comma 5, lettera b) del Codice per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi sostanziali concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera a) del Codice, in quanto non rispettanti i documenti di gara, ivi comprese le eventuali specifiche tecniche disposte progettualmente;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'articolo 59, comma 4 lettera a) e c) del Codice, nel caso in cui si ritengano sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o qualora fossero presenti offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara.

ART. 27 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La congruità delle offerte come prevista all'art. 97, comma 3 del Codice viene valutata dal RUP sulle offerte che presenteranno sia il punteggio complessivo relativo all'offerta tecnica sia il punteggio relativo all'offerta economica entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a TRE, non si applica nessuna formula per individuare la soglia di anomalia, ma ai sensi dell'art. 97 comma 6 secondo periodo del Codice il RUP avvalendosi della Commissione interna di gara può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. In quest'ultimo caso ai sensi dell'art. 97 comma 5 del Codice viene richiesto per iscritto all'offerente ritenuto anomalo di presentare le giustificazioni, invitando l'offerente a fornire tutte le spiegazioni che ritenga utili.

All'offerente è assegnato un termine di 15 giorni, decorrenti dal ricevimento della richiesta, per la presentazione in forma scritta delle giustificazioni. I termini assegnati per la presentazione delle giustificazioni delle anomalie sono perentori, pertanto il mancato rispetto degli stessi **determina l'esclusione** dell'offerta medesima.

Il RUP avvalendosi della Commissione interna di gara esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dal concorrente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia non essendo in grado di risolvere tutti i dubbi in ordine all'attendibilità dell'offerta soggetta a verifica di anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo perentorio per il riscontro (Consiglio di Stato, sez. V, n. 6577 del 26/07/2022).

In sede di verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta si procede ai sensi dell'art. 97, comma 5 lettera d) del Codice, con riferimento ai costi della manodopera di cui all'art. 3 del presente disciplinare individuati dal progettista e indicati nel "Capitolato speciale d'appalto" e nel "Computo metrico estimativo".

Nel caso in cui il concorrente reputi che nei propri giustificativi sull'offerta vi siano aspetti inerenti *legittimi interessi commerciali non divulgabili a terzi* possono, a sua discrezione, indicare nei giustificativi stessi e/o nei chiarimenti presentati:

- a) specificatamente le parti di giustificativi aventi le caratteristiche della segretezza;
- b) per ogni parte indicata, specificatamente le motivazioni della segretezza commerciale.

Il RUP valuta tali dinieghi e motivazioni al fine di consentire o meno l'accesso a terzi all'offerta, decisione che comunque spetta al RUP. In caso di assenza di indicazione specifica e/o validamente motivata, il RUP reputerà i giustificativi come visibili da terzi, mediante accesso agli atti, con possibile visione ed estrazione di copia.

Il giudizio di congruità o meno dell'offerta viene reso noto in seduta pubblica.

ART. 28 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA CONTRATTO

Dopo l'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti, con proprio provvedimento, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio affiderà definitivamente l'appalto all'operatore economico risultato aggiudicatario.

L'aggiudicazione definitiva di cui all'art. 32, comma 6 del Codice non equivale ad accettazione dell'offerta. Il Consorzio si riserva la facoltà di sospendere, revocare o annullare la gara in qualsiasi fase di svolgimento della stessa, anche di non procedere all'aggiudicazione della gara, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità, rimborsi o compensi di qualsiasi tipo nemmeno ai sensi degli artt. 1337, 1388 del codice civile.

Il Consorzio si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Il Consorzio si riserva il diritto di annullare la gara dandone

avviso mediante le stesse modalità di pubblicazione del bando.

Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

In sede di valutazione della documentazione amministrativa ovvero delle offerte tecniche ovvero delle offerte economiche, si provvederà a comunicare tempestivamente, ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. b) del Codice, i casi di esclusione.

Durante il corso della gara, a norma dell'art. 29, comma 1 del Codice, a seguito dell'assunzione dei relativi provvedimenti assunti dal RUP con la Commissione interna di gara vengono resi noti gli elenchi delle Imprese ammesse ed escluse dalla gara.

A norma dell'art. 76 comma 5 lettera b) del Codice, le esclusioni dalla gara vengono comunicate agli interessati, corredate dalle rispettive motivazioni, entro 5 giorni lavorativi dall'assunzione dei relativi provvedimenti di esclusione.

La segretezza delle offerte, essendo le stesse prodotte con modalità telematica, è garantita in forza dei servizi e delle applicazioni informatiche forniti dal Gestore.

Ai sensi dell'articolo 85, comma 5 primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Ai sensi dell'articolo 3 del DL n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, si procede alla stipulazione e all'esecuzione del contratto previa acquisizione, in merito alle verifiche antimafia, dell'informativa liberatoria provvisoria, anche quando l'accertamento è eseguito da un soggetto che non risulti censito salvo il successivo recesso dal contratto, laddove sia accertata dopo la stipulazione del contratto la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al D.Lgs. 159/2011. In caso di lavori, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori prestatori di servizi e esecutori di lavori di cui all'articolo 1 comma 53 della Legge 190/2012, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori equivale al rilascio dell'informazione antimafia.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti, che avviene mediante il FVOE, ai sensi della delibera attuativa ANAC n. 464 del 27.07.2022 (G.U. n. 249 del 24.10.2022). La verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara avviene prima della stipulazione del contratto.

L'efficacia dell'aggiudicazione viene dichiarata con apposita comunicazione della Stazione Appaltante pubblicata sul Portale.

In caso di esito negativo delle verifiche, il Consorzio procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria; l'appalto verrà poi aggiudicato al secondo graduato procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati; nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'offerta è immediatamente impegnativa ed irrevocabile per l'operatore economico aggiudicatario, mentre per il Consorzio diventa vincolante solo al momento della stipulazione del contratto, che avverrà nei termini di cui al comma 8 dell'art. 32 del Codice.

La stipulazione del contratto avviene entro 60 (sessanta) giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione. A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione: detta comunicazione è quella relativa all'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA non efficace. Il Consorzio procede a dare comunicazione dell'esito della gara all'aggiudicatario,

al secondo classificato in graduatoria, a tutti i concorrenti che hanno presentato una offerta ammessa nonché ai concorrenti offerenti eventualmente esclusi specificando i motivi della esclusione, indicando, altresì, la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 76 comma 6 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, gli eventuali contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo Codice, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

In ogni caso di esclusione di un concorrente, quanto già compiuto in precedenza all'esclusione dalla Stazione appaltante resterà salvo e non si ripeteranno fasi di procedimento già svolte con la partecipazione del concorrente che sino al momento dell'esclusione era legittimo partecipante (es: ricalcoli, nuove graduatorie etc.).

ART. 29 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, come modificata dalla Legge 217/2010.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217, l'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche.

Tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, sono eseguiti tramite il conto corrente dedicato di cui sopra, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al precedente periodo.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la stazione appaltante, in relazione a ciascuna transazione da essa posta in essere, si obbliga a riportare in tutti gli strumenti di pagamento, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'ANAC e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, il codice unico di progetto (CUP). Detti codici potranno essere inseriti nello spazio riservato alla causale.

L'appaltatore (e gli altri soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nella filiera dell'appalto) si obbliga a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all'appalto nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità

assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 30 – CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

A) CLAUSOLA SOCIALE

Per il presente appalto non risulta applicabile la disciplina delle clausole sociali di cui all'art. 50 del D.Lgs 50/2016, considerato che si tratta di appalto di lavori e vista la tipologia delle lavorazioni previste progettualmente.

B) PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DEI GIOVANI, PRINCIPIO DI PARITÀ DI GENERE

Trattandosi di investimento pubblico finanziato con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR):

-La realizzazione da parte dell'appaltatore del progetto deve avvenire in modo da rispettare, qualora applicabile all'appalto in argomento, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, come pure in relazione al D.L. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla Legge 29/07/2021 n. 108.

-La realizzazione del progetto deve avvenire in modo da rispettare, qualora applicabile al presente appalto e per quanto di competenza dell'appaltatore, l'osservanza dei principi orizzontali [Reg. (UE) 241/2021 art. 5)] e del principio di non arrecare danno agli obiettivi ambientali.

-Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, ai sensi dell'art. 47 comma 3 del D.L. n. 77/2021 sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione (firma) del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Detta relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

- Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, ai sensi dell'art. 47 comma 3-bis del D.L. n. 77/2021 sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione (firma) del contratto, a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'art. 17 della Legge n. 68/1999 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima Legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Detta relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Ai sensi dell'art. 47 comma 4 del suddetto D.L. 77 del 31/05/2021, in merito agli obblighi di assunzione, l'appaltatore deve assicurare una quota pari ad almeno il 30% (trentapercento) delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

Per le penali in caso di inadempimento si rimanda all'art. 22 dello schema di contratto.

C) OBIETTIVI AMBIENTALI E “DNSH”

La realizzazione da parte dell'appaltatore (Soggetto realizzatore) del progetto del Consorzio (Soggetto attuatore) dovrà avvenire in modo da rispettare le prescrizioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia comprovando che gli interventi realizzati rispettino il

principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (c.d. “Do no significant harm” - DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, in coerenza con il PNRR e con la Circolare n. 32 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30/12/2021 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)”.

L'appaltatore dovrà pertanto rispettare specificamente la “Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici” allegata al presente disciplinare, tratta dalla “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)” allegata alla suddetta Circolare MEF n. 32/2021.

I concorrenti nell'offerta tecnica dovranno inserire direttamente sul Portale quanto richiesto nel presente disciplinare all'art. 20.1, cui si rimanda, in riferimento agli elementi di valutazione 3) e 4) inerenti all'allegata suddetta “Scheda 5”.

Nella fase di esecuzione, al fine di consentire una verifica *in itinere* da parte del Consorzio, l'appaltatore in occasione della presentazione di ogni Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) dovrà produrre al Consorzio una sintetica relazione che indichi le misure adottate al fine di adempiere ai vincoli DNSH, nel rispetto della suddetta “Scheda 5” e anche il rispetto di quanto proposto in sede di gara in riferimento agli elementi di valutazione 3) e 4).

D) INDICAZIONE DEL “TITOLARE” EFFETTIVO” AI SENSI DEL D.LGS. 125/2019

Ai fini della normativa antiriciclaggio il concorrente è obbligato nella domanda di partecipazione ad indicare il “titolare effettivo” ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e del D.Lgs. 125/2019, esplicitando i dati necessari per la sua identificazione.

Detto adempimento è obbligatorio per ogni impresa singola, o raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo, come pure, in caso di consorzi stabili di cui all'articolo 45 comma 2 lettera c) del Codice, per il consorzio e per ogni impresa consorziata indicata nell'offerta in sede di gara; detto adempimento è obbligatorio anche per ogni impresa destinataria di subappalto o di subcontratto, come specificato agli artt. 11 e 12 dello schema di contratto, cui si rimanda.

Qualora il concorrente non dovesse indicare nella domanda di partecipazione il “titolare effettivo”, questo Consorzio provvederà a richiedere al concorrente tale adempimento mediante richiesta di chiarimenti; se anche a seguito di detta richiesta il concorrente non dovesse indicare il “titolare effettivo”, questo Consorzio provvederà a darne comunicazione alla Prefettura ed alla Guardia di Finanza competenti per territorio.

ART. 31 - CODICE ETICO E CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Affidatario dichiara di conoscere il contenuto del Codice Etico e del Codice di Comportamento del Consorzio, presente nel sito aziendale in <https://www.bonificadeltadelpo.it/amm-trasparente/codice-di-condotta-e-codice-etico/>, e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del contratto, comportamenti conformi alle previsioni in esso contenute a pena di decadenza del rapporto contrattuale stesso.

ART. 32 - ACCESSO ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità.

L'accesso agli atti amministrativi del Consorzio, con particolare riguardo a quelli relativi alle procedure di affidamento ed ai contratti di lavori, forniture e servizi, è consentito ai sensi e nei limiti di cui alla Legge 241/1990 ed all'art. 53 del Codice.

Si rammenta che l'accesso agli atti è consentito esclusivamente a fronte di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. L'accesso agli atti deve essere richiesto dall'interessato mediante apposita istanza scritta, trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo della sede legale del Consorzio di Bonifica.

L'istanza di accesso agli atti deve indicare:

- le generalità ed i recapiti del richiedente;
- gli estremi identificativi dei documenti ai quali si intende accedere (tipo di documento, oggetto trattato dal documento, data, numero di protocollo, ecc.);
- le ragioni per le quali si richiede l'accesso a tali documenti;
- le circostanze atte a dimostrare che il richiedente ha effettivamente un interesse legittimo all'accesso;
- se è richiesta la sola presa visione dei documenti;
- oppure se si intende acquisirne copia cartacea semplice o formalmente dichiarata conforme all'originale, tramite corrispondenza postale;
- oppure se si intende acquisirne copia digitale semplice o formalmente dichiarata conforme all'originale, tramite PEC.

In ogni caso il soggetto istante dovrà preliminarmente al ritiro provvedere al pagamento delle spese per le copie cartacee e/o per le copie digitali della documentazione richiesta.

Responsabile del procedimento di accesso agli atti amministrativi del Consorzio di Bonifica è il Direttore Ing. Giancarlo Mantovani.

Si applicano altresì i cc.dd. "accesso civico" e "accesso civico generalizzato" di cui agli artt. 5 e 5-bis del D.Lgs. 33/2013, come modificato e integrato con D.Lgs. 97/2016, relativi rispettivamente ai documenti e alle informazioni la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi di legge, e ai documenti, ai dati e alle informazioni ulteriori rispetto a quelli sottoposti all'obbligo di pubblicazione. Possono fare ricorso ad entrambi gli accessi i cittadini senza oneri, senza alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e senza necessità di motivazione.

ART. 33 - DEFINIZIONE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del Codice, saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Rovigo.

L'organismo responsabile alle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto – indirizzo postale: Cannaregio, 2277 – 30121 Venezia – tel. 041 2403911 – indirizzo Internet: <http://giustizia-amministrativa.it>.

ART. 34 - ALTRE INFORMAZIONI

In caso di contrasto tra il bando di gara, il capitolato speciale d'appalto, altri documenti di gara ed il presente disciplinare di gara prevale il contenuto del bando di gara e poi quello del disciplinare di gara.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Nel rispetto dell'art. 35, comma 18, del Codice è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione, così come indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate o alternative. Sono altresì escluse le offerte inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Nei casi previsti dall'art. 110 commi 1 e 2 del Codice, il Consorzio si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che seguono in graduatoria, che potranno accettare di eseguire i lavori alle condizioni economiche proposte dall'originario aggiudicatario.

Come previsto dallo schema di contratto, l'Appaltatore si obbliga ad eseguire in modo completo e accurato tutto quanto previsto nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, costituendo questo un preciso vincolo contrattuale che non darà luogo ad alcun corrispettivo aggiuntivo e/o indennizzo in quanto il suo valore è da considerarsi compreso nel prezzo d'appalto.

Durante il corso dei lavori il Direttore dei Lavori verificherà l'esecuzione di quanto previsto nell'offerta tecnica disponendo all'Appaltatore, in caso di ritardo nell'esecuzione o in caso di esecuzione non a regola d'arte, specifici ordini di servizio con relativi termini temporali per la loro esecuzione.

Qualora l'Appaltatore non ottemperi a detti ordini, il Consorzio tramite il RUP si rivarrà economicamente applicando nei SAL specifiche trattenute quantificate in via provvisoria, comunque proporzionali al singolo inadempimento; ad avvenuta esecuzione degli ordini di servizio dette trattenute saranno rimosse nel primo SAL successivo utile; qualora l'inottemperanza permanga alla fine dei lavori, il Consorzio tramite il RUP si rivarrà sulla garanzia definitiva escutendo l'importo necessario per fare eseguire i lavori mancanti o mal realizzati a ditta terza appositamente incaricata.

Per l'espletamento della gara, la stipulazione e l'esecuzione del contratto si fa riferimento al D.L. 76/2020, al D.L. 77/2021, al D.Lgs. 50/2016, al D.P.R. 207/2010 per quanto in vigore, al Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto 145/2000, e al Decreto 49/2018, e a tutte le altre disposizioni di legge per i lavori pubblici.

ART. 34.1 – Spese di pubblicazione

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'appaltatore e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 10.000,00 (diecimila/00). La stazione appaltante comunicherà all'appaltatore l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. Sono a carico dell'appaltatore anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

ART. 34.2 – Documentazione da presentare a cura dell'appaltatore

Nel termine che verrà indicato dalla Stazione appaltante, l'Impresa sarà tenuta a costituire la garanzia definitiva e ad intervenire per la sottoscrizione del contratto d'appalto; ove, nell'indicato termine, l'Impresa non ottemperi alle richieste che saranno formulate, la Stazione Appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere decaduta, a tutti gli effetti di Legge, l'Impresa stessa dalla aggiudicazione, e disporrà l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 34.3 – Commissione interna

Si evidenzia che con la Deliberazione a contrarre citata nelle premesse la conduzione amministrativa del procedimento di appalto in oggetto è stata affidata ad una "Commissione interna di gara" appositamente nominata.

Detta "Commissione interna di gara", di cui fa parte il RUP, ha ricevuto mandato per la conduzione amministrativa del procedimento di appalto in oggetto, con competenza dalla fase di pubblicazione del bando di gara alla fase della proposta di aggiudicazione definitiva (la cui approvazione viene deliberata dal Consiglio di amministrazione del Consorzio su proposta di detta Commissione), e alla successiva fase di verifica dei requisiti di qualificazione e per gli adempimenti pre-contrattuali; detta Commissione si scioglie automaticamente alla stipulazione del contratto e, in caso di necessità, può avvalersi di consulenze tecniche e legali esterne. Alla Commissione, in qualità di organo collegiale, ai fini e nei limiti della conduzione del procedimento di appalto in oggetto, è affidato il mandato di agire in nome e per conto del Consorzio, in conformità all'ordinamento legislativo e regolamentare in materia e alla disciplina specifica di gara approvata dal Consorzio stesso, con facoltà di esercitare ogni scelta volta alla regolarità e al buon fine del procedimento, con particolare riguardo all'eventuale proposta al RUP di esclusione dalla gara di concorrenti e alla proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 50/2016; per detta Commissione restano escluse le competenze della

“Commissione giudicatrice” ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 come pure resta esclusa la competenza per l’esclusione dei concorrenti, responsabilità spettante al RUP.

ART. 35 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dall’Affidatario saranno trattati dal Consorzio esclusivamente per la gestione del contratto, sia in forma cartacea che digitale, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 in vigore dal 25.05.2018.

Il Consorzio informa l’Affidatario che il titolare del trattamento dei dati personali è il Consorzio di Bonifica Delta del Po con sede a Taglio di Po (RO) in Via Pordenone, 6.

L’aggiudicatario avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche al termine del rapporto contrattuale. L’Impresa contraente sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Le informazioni dovute all’appaltatore sono presenti sul sito web del Consorzio, all’indirizzo <https://www.bonificadeltadelpo.it> alla sezione Servizi/Modulistica download/Privacy Informativa ed informativa fornitori.

ELENCO ALLEGATI

- Bando di gara (pubblicazione su GUCE);
- Disciplinare di gara;
- **Modelli** di domanda di partecipazione **A1 – A2 – A3 – A4 – A51 – A52 – A53A – A53B**;
- **Modello B** per dichiarazioni integrative;
- **Modello C** per annotazioni al DGUE;
- **Modello AA** per dichiarazione di impegno a costituire il RTI;
- Progetto scaricabile al link: https://servizi.bonificadeltadelpo.it/progetti/progetto_05-05-2407-1926_7.500
- **Modello D** autodichiarazione titolare effettivo e nota per la compilazione modello D;
- **Modello E** autodichiarazione assenza conflitto d’interessi;
- **Modello F** – DNSH PTO 3;
- **Modello G** – DNSH PTO 4;
- **Modello H** – DL77_2021 PTO 5;
- Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici” allegata al presente disciplinare, tratta dalla “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (c.d. DNSH)” allegata alla suddetta Circolare MEF n. 32/2021. – DA CONSULTARE E NON ALLEGARE ALL’OFFERTA

Prot. n. 0000364/2023 del 19/01/2023

IL DIRETTORE
Ing. Giancarlo MANTOVANI

Responsabile: Capo Settore Affari Legali e Affari Generali - Dr.ssa Zampieri Claudia

Referente: Dr.ssa. Erica Mantovani

\\SERVER01\Settore Affari legali e Affari Generali\Lavori in Appalto\Pratica 355_canalette ariano 7.500 PNRR\BANDO_DISCIPLINARE\Disciplinare di gara PNRR.doc